2026/2545

20.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2545 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2026

che modifica la decisione di esecuzione 2012/119/UE per quanto riguarda le modalità pratiche per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la raccolta di dati, l'elaborazione o il riesame di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità

[notificata con il numero C(2026)7990]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ([1]), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2012/119/UE ([2]) della Commissione stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta dei dati, l'elaborazione di documenti di riferimento (BREF) sulle migliori tecniche disponibili (BAT) e l'assicurazione della loro qualità di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2010/75/UE.

(2) La direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha introdotto modifiche sostanziali nella direttiva 2010/75/UE. Tali modifiche prevedono in particolare: nuovi obiettivi ambientali; ruoli rafforzati per la Commissione, in particolare attraverso l'istituzione del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), e per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); una durata definita per lo scambio di informazioni e per il ciclo di riesame dei BREF; norme rafforzate sul trattamento delle informazioni commerciali riservate e delle informazioni commercialmente sensibili; e nuove prescrizioni per le autorizzazioni che gli Stati membri concedono ai gestori di impianti industriali.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle BAT contenute nei BREF devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione. Pertanto, al fine di garantire la coerenza con le modifiche della direttiva (UE) 2024/1785 e conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 bis, della direttiva 2010/75/UE, le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/119/UE devono essere aggiornate entro il 1º luglio 2026.

(4) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2010/75/UE, il 2 marzo 2026 la Commissione ha ottenuto il parere del forum sulla presente decisione.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE,

([1]) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj.

([2]) Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/119/oj).

([3]) Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2012/119/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2026

Per la Commissione
Jessika ROSWALL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Documento di orientamento sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2010/75/UE, la raccolta di dati, l'elaborazione o il riesame dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili e l'assicurazione della loro qualità

1 CAPITOLO 1 - PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE E IL RIESAME DI UN DOCUMENTO DI RIFERIMENTO SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) 7

1.1 Contesto 7

1.1.1 Contesto legislativo 7

1.1.2 Scopo del BREF 9

1.1.3 BREF "orizzontali" e "verticali" 9

1.2 Procedura per l'elaborazione e il riesame dei BREF 9

1.2.1 Procedura generale per l'elaborazione di un nuovo BREF 9

1.2.2 Procedura generale per il riesame di un BREF 10

1.2.3 Riesame parziale di un BREF 10

1.2.4 Obiettivo del riesame di un BREF 11

1.2.5 Procedura tipica per l'elaborazione e il riesame dei BREF 11

1.3 Forum istituito ai sensi dell'articolo 13 della direttiva riveduta 13

1.4 Comitato istituito ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva riveduta 14

2 CAPITOLO 2 - CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BREF 14

2.1 Introduzione 14

2.2 Struttura del BREF 14

2.3 Contenuto dei BREF 15

2.3.1 Informazioni generali sul contenuto del BREF 15

2.3.2 Prefazione 15

2.3.3 Ambito di applicazione 15

2.3.4 Informazioni generali sul settore interessato 16

2.3.5 Tecniche e processi applicati 16

2.3.6 Livelli attuali di emissione e di consumo 17

2.3.7 Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti 17

2.3.7.1 Informazioni generali sulle tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti 17

2.3.7.2 Informazioni fornite su ciascuna tecnica 19

2.3.7.2.1 Descrizione 19

2.3.7.2.2 Descrizione tecnica 19

2.3.7.2.3 Vantaggi ambientali conseguiti (o vantaggi ambientali attesi nel caso delle tecniche emergenti) 19

2.3.7.2.4 Dati operativi e sulla prestazione ambientale 19

2.3.7.2.5 Effetti incrociati 20

2.3.7.2.6 Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità 21
2.3.7.2.7 Aspetti economici 21
2.3.7.2.8 Forza trainante per l'attuazione 22
2.3.7.2.9 Esempi di installazioni, impianti o processi 22
2.3.7.2.10 Bibliografia 22
2.3.7.2.11 Livello di maturità tecnologica delle tecniche emergenti 22
2.3.8 Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) 23
2.3.9 Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori 23
2.3.10 Riferimenti 23
2.3.11 Glossario dei termini e delle abbreviazioni 23
2.3.12 Allegati 24
3 CAPITOLO 3 - CONCLUSIONI SULLE BAT 24
3.1 Introduzione 24
3.2 Elementi della BAT o della tecnica emergente 25
3.2.1 Informazioni generali 25
3.2.2 Descrizione delle tecniche 25
3.2.3 Informazioni per valutare l'applicabilità delle tecniche 25
3.3 Singole BAT con i livelli di emissione, i livelli di prestazione ambientale o i valori di riferimento associati 25
3.3.1 Informazioni generali 25
3.3.2 Singole BAT con i livelli di emissione associati 26
3.3.3 Singole BAT con i livelli di prestazione ambientale associati o con i valori di riferimento 27
3.4 Sistema di gestione ambientale 27
3.5 Tecniche emergenti 28
3.5.1 Livelli di emissione associati alle tecniche emergenti (ET-AEL) o livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti (ET-AEPL) 28
3.6 Profonda trasformazione industriale 28
4 CAPITOLO 4 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI 28
4.1 Introduzione 28
4.2 Ruolo dei gruppi di lavoro tecnici 28
4.2.1 Istituzione dei gruppi di lavoro tecnici 28
4.2.2 Responsabilità e compiti del gruppo di lavoro tecnico 29
4.2.3 Sottogruppi del gruppo di lavoro tecnico 30
4.2.4 Il ruolo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche 30
4.2.5 Il ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente 30
4.2.6 Visite in loco 30
4.2.7 Coinvolgimento dei fornitori di tecniche (ad es. fornitori di apparecchiature) nello scambio di informazioni 31

4.3 Il ruolo di EU-BRITE 31
4.4 Il ruolo del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali 32
4.5 Attività preparatorie per lo scambio di informazioni 32
4.5.1 Lavori preparatori 32
4.5.2 Fase preliminare 33
4.6 Tappe dello scambio di informazioni 34
4.6.1 Riunioni del gruppo di lavoro tecnico 34
4.6.1.1 Informazioni generali 34
4.6.1.2 Riunione di avvio 34
4.6.1.2.1 Individuazione delle principali questioni ambientali 34
4.6.1.3 Riunioni intermedie del gruppo di lavoro tecnico 36
4.6.1.4 Riunione finale 36
4.6.1.4.1 Informazioni generali 36
4.6.1.4.2 Punti di dissenso 36
4.6.2 Elaborazione del questionario per la raccolta dei dati 37
4.6.3 Raccolta e analisi dei dati e delle informazioni 37
4.6.3.1 Raccolta dei dati e delle informazioni 37
4.6.3.2 Analisi dei dati e delle informazioni 38
4.6.3.3 Riunioni di valutazione dei dati 38
4.6.3.4 Individuazione delle BAT e derivazione dei BAT-AEL/BAT-AEPL 38
4.6.4 Bozze del BREF e osservazioni del gruppo di lavoro tecnico 39
4.7 Strumenti per lo scambio di informazioni 40
4.7.1 Sistema di informazione sulle BAT (BATIS) 40
4.8 Sicurezza dei dati personali 40
5 CAPITOLO 5 - RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI 41
5.1 Introduzione 41
5.2 Principi generali per la raccolta e la trasmissione dei dati e delle informazioni per l'elaborazione e il riesame dei BREF 41
5.2.1 Tipo di dati/informazioni 41
5.2.2 Formato dei dati 42
5.2.3 Qualità dei dati 42
5.3 Questioni di riservatezza 42
5.4 Dati operativi e dati relativi alla prestazione ambientale necessari per i capitoli del BREF intitolati "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti" e "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)" 43
5.4.1 Informazioni generali sui dati operativi e sui dati relativi alla prestazione ambientale 43

5.4.2 Efficienza delle risorse 43
5.4.2.1 Informazioni generali sull'efficienza delle risorse 43
5.4.2.2 Consumo di materie prime e ausiliarie 43
5.4.2.3 Uso di acqua 44
5.4.2.4 Uso di energia 44
5.4.3 Emissioni nell'acqua 45
5.4.4 Emissioni nell'aria 45
5.4.5 Emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee 46
5.4.6 Residui 46
5.4.7 Altre informazioni 46
5.4.8 Informazioni di riferimento che devono accompagnare i dati relativi alle emissioni 47
5.4.8.1 Informazioni generali 47
5.4.8.2 Controllo 47
5.4.8.3 Medie, intervalli e distribuzioni dei valori delle emissioni 47
5.5 Questioni specifiche di competenza di ciascun gruppo di lavoro tecnico 48
6 CAPITOLO 6 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ NELL'ELABORAZIONE E NEL RIESAME DEI BREF 49

1 CAPITOLO 1 - PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE E IL RIESAME DI UN DOCUMENTO DI RIFERIMENTO SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT)

1.1 Contesto

1.1.1 Contesto legislativo

Nel 2024 la direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) ha modificato la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ("direttiva Emissioni industriali riveduta" o "direttiva riveduta"), che stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali. Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre progressivamente le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso (cfr. articolo 1 della direttiva riveduta).

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva riveduta stabilisce che al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT (Best Available Techniques Reference Document, BREF), la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la protezione ambientale e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Quando le competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente possono contribuire positivamente allo scambio di informazioni, la Commissione deve garantire anche la sua partecipazione ([3]).

L'articolo 13, paragrafo 1, stabilisce inoltre che "[t]ale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni [...] non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT."

Lo scambio di informazioni riguarda le fasi che intercorrono tra la riunione di avvio e la riunione finale del gruppo di lavoro tecnico. Si prevede che le attività preparatorie per lo scambio di informazioni (cfr. sezione 4.5) ridurranno tale periodo a meno di quattro anni.

L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva riveduta, recita che "[l]o scambio di informazioni riguarda in particolare:

a) le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, uso dell'energia e produzione di rifiuti;

b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;

c) le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b)"

L'articolo 3, punto 11), della direttiva riveduta definisce il BREF risultante dallo scambio di informazioni. Si tratta di un documento elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche e i processi applicati, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III della direttiva riveduta ([4]). Per definizione, il BREF è pertanto un documento descrittivo e non prescrive l'uso di una tecnica o una tecnologia specifica né interpreta la direttiva riveduta.

([1]) Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

([2]) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/2024-08-04).

([3]) Come spiegato al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/1785.

([4]) L'allegato III è stato modificato dalla revisione della direttiva e comprende nuovi criteri quali la decarbonizzazione, l'impatto delle emissioni sulla biodiversità e l'uso di sostanze meno pericolose, compreso un uso minore di sostanze estremamente preoccupanti.

L'articolo 3, punto 10), della direttiva riveduta definisce le **migliori tecniche disponibili (BAT)** la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:

a. per "tecniche" s'intendono sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'installazione;

b. per "tecniche disponibili" s'intendono le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nell'Unione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c. per "migliori" s'intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, comprese la salute umana e la protezione del clima.

L'articolo 3, punto 12), della direttiva riveduta definisce **"conclusioni sulle BAT"** le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati a tali tecniche, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, il contenuto di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito. Le conclusioni sulle BAT devono essere adottate attraverso la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva riveduta. Fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni disciplinate dal capo II della direttiva Emissioni industriali (articolo 14, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali riveduta). Le conclusioni sulle BAT devono individuare anche le tecniche emergenti e le migliori tecniche disponibili che gli operatori industriali possono attuare per trasformare le installazioni in modo che siano coerenti con l'obiettivo dell'Unione di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra.

L'articolo 3, punto 13), della direttiva riveduta definisce i "**livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili**" (BAT-AEL) intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.

I "**livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili**" (BAT-AEPL) sono definiti all'articolo 3, punto 13 bis), della direttiva riveduta come intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT

Con "**prestazione ambientale**" s'intende, secondo l'articolo 3, punto 13 bis bis), la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti.

"**Tecnica emergente**" è definita all'articolo 3, punto 14), della direttiva riveduta una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti.

I "**livelli di emissione associati alle tecniche emergenti**" sono definiti all'articolo 3, punto 48), la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.

Con "**livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti**", s'intende, secondo l'articolo 3, punto 49), la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

I "**valori di riferimento**" sono definiti all'articolo 3, punto 13 ter), la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale.

1.1.2 **Scopo del BREF**

Lo scopo del BREF è definire le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti e limitare le disparità a livello dell'Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali. I BREF devono fornire informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori industriali, alla Commissione e al pubblico in generale su ciò che le BAT e le tecniche emergenti rappresentano per le attività disciplinate dall'allegato I della direttiva Emissioni industriali riveduta. Il processo di determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti deve essere trasparente, obiettivo e basato su informazioni economiche e tecniche attendibili. Un BREF stimola il miglioramento della protezione dell'ambiente e della salute umana in tutta l'Unione.

Per adempiere alla sua funzione principale e garantire la facilità d'uso, il contenuto del BREF deve essere limitato alle informazioni pertinenti per la determinazione delle conclusioni sulle BAT, come illustrato nel capitolo 3 ([5]). Un BREF non deve essere inteso come manuale sulle tecniche per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento. Sull'argomento esiste un'abbondante letteratura cui il BREF può fare riferimento se necessario. È tuttavia essenziale che il BREF fornisca informazioni sulle principali tecniche prese in considerazione dal gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezione 4.2 ([6])) per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti, e sui motivi delle conclusioni sulle BAT, insieme alle principali questioni aperte o conoscenze mancanti che devono essere studiate per il successivo riesame del BREF.

1.1.3 **BREF "orizzontali" e "verticali"**

I BREF sono generalmente limitati a questioni legate a particolari attività industriali (BREF "verticali"). In alcuni casi i BREF possono anche affrontare questioni intersettoriali comuni a tutte o a molte attività contemplate dalla direttiva (BREF "orizzontali").

I BREF "orizzontali" e "verticali" devono essere elaborati in modo da essere complementari ai fini della fissazione delle condizioni di autorizzazione per le installazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva riveduta.

I BREF "verticali" devono includere informazioni specifiche per settore. Di conseguenza le conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva riveduta, ossia le conclusioni sulle BAT relative all'attività principale di un'installazione, devono far parte solo dei BREF "verticali".

I BREF "orizzontali" includono informazioni di carattere generico che possono essere utilizzate in molte attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva riveduta. I BREF "orizzontali" devono contenere le informazioni che integrano quelle contenute nei BREF "verticali" su aspetti che riguardano vari settori industriali.

Questa distinzione non deve però portare a conclusioni contrastanti tra BREF "verticali" e "orizzontali". Per facilitare l'uso dei BREF "verticali" e "orizzontali" in una maniera complementare, in un BREF devono essere inclusi i rimandi appropriati ad altri BREF "verticali" e "orizzontali" pertinenti.

1.2 **Procedura per l'elaborazione e il riesame dei BREF**

La Commissione organizza e coordina lo scambio di informazioni e le attività preparatorie (lavori preparatori). I portatori di interessi coinvolti nello scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Emissioni industriali riveduta (gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione umana o la protezione ambientale e la Commissione) vigilano sul processo attraverso il forum istituito in base all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva riveduta. Contribuiscono all'elaborazione e al riesame dei BREF partecipando ai gruppi di lavoro tecnici. Maggiori informazioni sul ruolo dei portatori di interessi e sul funzionamento del forum e dei gruppi di lavoro tecnici sono fornite, rispettivamente, nelle sezioni 1.3 e 4.2.

La decisione di elaborare un BREF o di avviare il riesame di un BREF è adottata dalla Commissione e tiene conto del parere del forum sul programma di lavoro per lo scambio di informazioni, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), della direttiva riveduta.

1.2.1 **Procedura generale per l'elaborazione di un nuovo BREF**

Poiché nuove attività sono incluse nell'allegato I della direttiva riveduta, è necessario elaborare nuovi BREF. Possono essere elaborati nuovi BREF anche per attività che non sono già contemplate dai BREF esistenti o a seguito di una riorganizzazione dei BREF esistenti (per esempio la fusione di BREF esistenti in un nuovo BREF).

([5]) Salvo indicazioni diverse, il temine "capitolo" si riferisce ai capitoli del presente allegato.
([6]) Salvo indicazioni diverse, il temine "sezione" si riferisce alle sezioni del presente allegato.

Il flusso di lavoro per l'elaborazione di un nuovo BREF presenta molte analogie con quello per il riesame di un BREF ed è descritto nella sezione 1.2.5. Tuttavia per un nuovo BREF occorre prestare particolare attenzione alle attività preparatorie descritte nella sezione 4.5: nella fase preliminare potrebbe essere necessario raccogliere una notevole quantità di informazioni, il che potrebbe richiedere un po' più tempo rispetto al riesame di un BREF.

1.2.2 **Procedura generale per il riesame di un BREF**

Data la natura dinamica delle BAT, il riesame dei BREF è un processo continuo. La scienza e le tecnologie si sviluppano continuamente, possono emergere nuove tecniche, processi nuovi o emergenti sono introdotti con successo nell'industria, possono sorgere nuove problematiche ambientali e possono rendersi disponibili nuove conoscenze sulle sostanze emesse e sulle loro proprietà pericolose. Per tenere conto di questi cambiamenti e delle loro conseguenze per i BAT, i BREF devono essere riesaminati periodicamente e, se necessario, devono essere aggiornati di conseguenza. Questo aspetto viene trattato esplicitamente nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva riveduta, secondo il quale lo scambio di informazioni deve mirare a un ciclo di revisione dei BREF della durata di otto anni.

La decisione di riesaminare un BREF deve tenere conto di quanto segue:

(i) informazioni nella sezione del BREF intitolata "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" (cfr. sezione 2.2); e

(ii) informazioni provenienti da INCITE (cfr. sezione 4.4), insieme ad altri fattori come:

— l'indicazione che potrebbero essere disponibili nuove tecniche;

— la necessità di ampliare l'ambito di applicazione del BREF;

— la necessità di includere prodotti/sostanze o processi che non vi rientravano ancora; o

— la necessità di esaminare determinati aspetti in modo più approfondito.

1.2.3 **Riesame parziale di un BREF**

Nell'ambito del ciclo di riesame programmato del BREF è possibile riesaminarne solo una parte, concentrandosi, per esempio, su uno determinato processo o sottosettore industriale, su una determinata questione ambientale o su un nuovo processo emerso dopo l'adozione delle conclusioni sulle BAT.

Sebbene consenta un riesame più rapido, questo approccio può applicarsi solo se sono soddisfatte le condizioni indicate di seguito.

— Alcune parti dei BREF possono rimanere invariate, per esempio se un sottosettore o un processo di produzione è rimasto sostanzialmente invariato o se le prestazioni delle tecniche di abbattimento di un determinato inquinante osservate sul campo non sono migliorate in modo significativo.

— L'approccio integrato della direttiva è salvaguardato. Per esempio, se verte su una questione ambientale specifica (ad esempio un particolare inquinante), il riesame parziale non deve limitarsi alle BAT o ai livelli di emissione o di prestazione associati alla questione. Il riesame deve includere anche possibili effetti incrociati (per esempio l'impatto potenziale delle tecniche di abbattimento utilizzate per ridurre l'inquinante sul consumo di acqua o di energia, sulla produzione di rifiuti o sulle emissioni potenziali di altri inquinanti) e altre questioni ambientali derivanti dalla riduzione o dalla prevenzione di questa questione ambientale specifica.

— La coerenza generale delle conclusioni sulle BAT è mantenuta. Per esempio, se in una serie di conclusioni sulle BAT esistenti si elabora una BAT per un nuovo processo le conclusioni relative alla nuova BAT devono continuare a essere coerenti con le conclusioni sulle BAT che non rientrano nel riesame (ad esempio, se la nuova BAT è una BAT generica, occorre verificare che sia applicabile a tutti i processi del settore industriale interessato e non solo al nuovo processo).

Non è previsto il riesame parziale di un BREF pubblicato prima del 2026, in quanto il gruppo di lavoro tecnico dovrebbe assicurare che anche la parte non trattata nel riesame parziale sia in linea (attraverso un esercizio specifico di raccolta dei dati) con gli obiettivi e le prescrizioni della direttiva riveduta, in particolare il capitolo relativo alle conclusioni sulle BAT.

Le conclusioni in merito a quali parti del BREF rimangano invariate e quali debbano essere riesaminate sono adottate durante la riunione di avvio del gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezione 4.6.1.2).

1.2.4 **Obiettivo del riesame di un BREF**

L'obiettivo del riesame di un BREF è valutare in che misura le conclusioni sulle BAT già adottate siano ancora valide e, se necessario, aggiornarle per tenere conto dell'evoluzione delle BAT e delle tecniche emergenti: nella fattispecie si esaminano le parti del BREF che riportano le conclusioni sulle BAT, valutando l'efficacia della loro attuazione e riesaminandole o aggiornandole se sono disponibili nuove informazioni che consentono di farlo.

Il riesame di un BREF non dovrebbe quindi comportare una riscrittura integrale o una modifica di tutto il documento. Si riconosce tuttavia che in alcuni casi i primi riesami dei BREF potrebbero implicare un numero di modifiche sostanzialmente maggiore rispetto ai riesami successivi.

È chiaro che le nuove informazioni più pertinenti che devono essere individuate, raccolte e presentate nel quadro dello scambio di informazioni per il riesame di un BREF sono quelle che potrebbero comportare un riesame o un aggiornamento delle conclusioni sulle BAT. A tale scopo, è fondamentale che le informazioni e i dati siano raccolti sulla base delle linee guida illustrate nel capitolo 5.

Il riesame del BREF deve inoltre includere quanto segue:

1. miglioramento, aggiornamento e integrazione delle informazioni esistenti e delle conclusioni sulle BAT sulla base di dati e informazioni più recenti;

2. eliminazione di informazioni obsolete o superate;

3. correzione di errori ed eliminazione di incongruenze con altri BREF.

Il riesame del BREF deve vertere principalmente sui capitoli intitolati "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti", "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)", "Livelli attuali di emissione e di consumo" e, in minor misura, sui capitoli intitolati "Tecniche e processi e applicati" (in caso di importanti modifiche di questo capitolo). Il riesame di altri capitoli del BREF dovrebbe essere considerato di secondaria importanza.

Nel complesso, occorre far sì che tutte le informazioni che restano nel BREF siano per quanto ragionevolmente possibile aggiornate, coerenti e precise.

1.2.5 **Procedura tipica per l'elaborazione e il riesame dei BREF**

I cardini della procedura tipica per l'elaborazione e il riesame dei BREF sono: la riunione di avvio, la raccolta di dati e informazioni, la bozza del BREF e la riunione finale (cfr. sezione 4.6.1.4). Le fasi principali dell'elaborazione e del riesame dei BREF sono descritte in maniera più approfondita nella tabella 1.

Le fasi tengono conto di quanto segue:

— l'obiettivo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Emissioni industriali riveduta secondo cui un BREF deve essere aggiornato entro otto anni dopo la pubblicazione della versione precedente;

— l'obiettivo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Emissioni industriali riveduta secondo cui "[l]a durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT".

Le fasi esatte e i tempi dei lavori necessari per ciascun BREF dipendono da una serie di fattori, fra cui l'ambito di applicazione del BREF (e il suo possibile ampliamento in caso di riesame), il numero e la complessità degli argomenti da trattare, le risorse dell'ufficio europeo di ricerca sulla trasformazione e le emissioni industriali (European Bureau for Research on Industrial Transformation and Emissions, EU-BRITE), tenuto conto del suo ruolo centrale nello scambio di informazioni, e, soprattutto, il livello di partecipazione attiva ed efficace del gruppo di lavoro tecnico. La procedura può essere adattata alle caratteristiche specifiche del BREF, fermo restando l'obiettivo generale di completare i lavori nei tempi indicati in precedenza e garantendo l'elevata qualità del BREF prodotto.

In linea di principio, nel corso del riesame di un BREF dovrebbero tenersi due riunioni plenarie del gruppo di lavoro tecnico (la riunione di avvio e la riunione finale, cfr. sezione 4.6.1). In alcuni casi (se per esempio sono state fornite molte nuove informazioni o se la determinazione delle BAT è particolarmente controversa) si possono organizzare riunioni intermedie del gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezione 4.6.1.3). Oltre alle riunioni plenarie del gruppo di lavoro tecnico, per facilitare il lavoro sono organizzate riunioni di valutazione dei dati (cfr. sezione 4.6.3.3) e possono essere organizzate riunioni dei sottogruppi (cfr. sezione 4.2.3).

Per usare nel modo più efficiente possibile le risorse di tutte le parti coinvolte nell'elaborazione o nel riesame del BREF, deve essere stabilito un termine temporale chiaro per la presentazione delle informazioni di base pattuite o indicate nelle conclusioni della riunione di avvio (cfr. sezione 4.6.1.2). Le informazioni pervenute dopo tale termine possono essere accettate soltanto in casi eccezionali, previa consultazione del gruppo di lavoro tecnico, e sono prese in considerazione da EU-BRITE solo se contribuiscono in misura sostanziale a ricavare o aggiornare le conclusioni sulle BAT o a risolvere questioni controverse o tecnicamente complesse.

Se necessario, EU-BRITE può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti al gruppo di lavoro tecnico per raccogliere eventuali informazioni importanti mancanti ritenute necessarie in particolare per ricavare le conclusioni sulle BAT in base alle linee guida riportate nei capitoli 3 e 5.

N. fase	Elaborazione / riesame del BREF	Descrizione
Attività preparatorie prima dello scambio di informazioni		
0.1	Lavori preparatori	Cfr. sezione 4.5.1.
0.2	Attivazione/riattivazione del gruppo di lavoro tecnico	Il gruppo di lavoro tecnico è attivato/riattivato con l'identificazione e la conferma dei membri e dei dati di contatto (cfr. sezione 4.2.1).
0.3	Fase preliminare	I membri del gruppo di lavoro tecnico presentano un contributo iniziale (cfr. sezione 4.5.2).
Attività di scambio di informazioni		
1.1	Riunione di avvio	È organizzata una riunione di avvio (cfr. sezione 4.6.1.2) sulla base di un documento di riferimento fornito in precedenza al gruppo di lavoro tecnico. Al termine della riunione di avvio sono distribuite le relative conclusioni e un resoconto della riunione.
1.2	Raccolta e analisi di informazioni/dati	Il gruppo di lavoro tecnico raccoglie e presenta le informazioni di base individuate nelle conclusioni della riunione di avvio (cfr. sezione 4.6.3.1). Con informazioni di base s'intendono tutte le informazioni scambiate nell'ambito del "processo di Siviglia", ad eccezione di quelle ricevute tramite questionari.
		EU-BRITE prepara un questionario (cfr. sezione 4.6.2) per la raccolta di dati specifici per installazione, impianto e processo e lo completa insieme al gruppo di lavoro tecnico (anche attraverso una riunione di lavoro sullo sviluppo del questionario e una fase di prova). Il questionario è inviato alle installazioni o agli impianti che partecipano alla raccolta di dati/ informazioni (cfr. anche la sezione 4.6.3.1).
		Raccolta di dati specifici relativi per installazione, impianto e processo (cfr. sezione 4.6.3.1).
		Le informazioni e i dati sono analizzati (cfr. sezione 4.6.3.2) e discussi in seno al gruppo di lavoro tecnico (anche attraverso una prima riunione di valutazione dei dati).
1.3	Prima bozza	Viene elaborata una prima bozza (cfr. sezione 0) che viene sottoposta alle osservazioni del gruppo di lavoro tecnico.
1.4	Analisi delle osservazioni e aggiornamento della prima bozza	Le osservazioni del gruppo di lavoro tecnico sono analizzate e discusse insieme a quest'ultimo (anche attraverso una seconda riunione di valutazione dei dati). Le osservazioni del gruppo di lavoro tecnico sono prese in considerazione ai fini dell'aggiornamento del BREF (o dei suoi capitoli pertinenti) per la riunione finale. Se necessario, possono essere organizzate altre riunioni di valutazione dei dati.
1.5	Riunione finale	Viene elaborato un documento di riferimento per la riunione finale del gruppo di lavoro tecnico. Una versione aggiornata dei capitoli pertinenti del BREF è distribuita al gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezione 4.6.1.4). È organizzata una riunione finale (cfr. sezione 4.6.1.4). Al termine della riunione finale sono distribuite le relative conclusioni.
Bozza finale		
2.	Bozza finale	Sulla base delle conclusioni della riunione finale, viene elaborata una bozza finale del BREF che viene sottoposta al parere del forum di cui all'articolo 13 (cfr. sezione 1.3).

Per una maggiore efficienza nei preparativi dei lavori, EU-BRITE informa il forum (cfr. sezione 1.3) con il massimo anticipo ragionevolmente possibile delle date/dei periodi in cui un gruppo di lavoro tecnico dovrebbe essere riattivato o istituito. Allo stesso modo, EU-BRITE informa in tempo utile i membri del gruppo di lavoro tecnico delle fasi successive e delle possibili scadenze.

1.3 **Forum istituito ai sensi dell'articolo 13 della direttiva riveduta**

Il forum istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva riveduta è un gruppo di esperti convocato e presieduto dalla Commissione e composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente. La nomina dei membri del forum avviene in conformità della decisione 2011/C 146/03 della Commissione, che istituisce il forum ([7]) e ne stabilisce anche i compiti.

Il ruolo del forum, spiegato nel considerando 14 e descritto nell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva riveduta, è garantire uno scambio di informazioni efficace, attivo e trasparente da cui derivino documenti di riferimento sulle BAT di alta qualità discutendo e fornendo un parere in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni.

Nello specifico, in base all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva riveduta, il forum deve esprimere il proprio parere in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1. il regolamento interno del forum;

2. il programma di lavoro per lo scambio di informazioni;

3. le linee guida sulla raccolta dei dati;

4. le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato.

I membri del forum devono nominare i loro rappresentanti nei gruppi di lavoro tecnici (cfr. in particolare sezione 4.2.2 che riguarda i compiti e il profilo dei membri dei gruppi di lavoro tecnico) e tenere i contatti con loro in tutto il processo di elaborazione per garantire uno scambio di informazioni effettivo e attivo.

Il forum esprime il proprio parere sul programma di lavoro per lo scambio di informazioni (ossia il programma di lavoro sui BREF) in una fase iniziale (per esempio due anni prima della sua stesura) per dare ai portatori di interessi il tempo sufficiente a svolgere i primi lavori prima dell'inizio del processo di riesame/elaborazione dei BREF, in particolare i lavori preparatori (cfr. sezione 4.5.1).

Il forum è anche la sede in cui si discutono aspetti generali legati allo scambio di informazioni. Attraverso il forum, i portatori di interessi possono esprimere la propria opinione sul processo di scambio di informazioni, compresi gli insegnamenti tratti dal processo e gli aspetti relativi alla garanzia della qualità. Se lo ritiene necessario, il forum può suggerire miglioramenti o aspetti specifici da trattare durante l'elaborazione o il riesame del BREF.

Il compito principale del forum è valutare l'esito dello scambio di informazioni all'interno del gruppo di lavoro tecnico tenendo conto delle presenti linee guida ed esprimere il proprio parere circa il contenuto proposto dei BREF risultante dai lavori svolti a livello tecnico. A tal fine, una volta ultimati i lavori in seno al gruppo di lavoro tecnico, la bozza finale aggiornata del BREF sarà inviata al forum al più tardi otto settimane prima della riunione del forum in cui il documento sarà discusso ([8]). I membri del forum sono chiamati a presentare per iscritto prima della riunione tutte le loro osservazioni sulla versione finale della bozza del BREF.

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva riveduta, il parere del forum in merito al contenuto proposto dei BREF "è presentato entro sei mesi dalla riunione finale del gruppo tecnico di esperti" (cfr. sezione 4.6.1.4). Considerato il periodo minimo di otto settimane di cui sopra, ciò significa che la bozza finale di un BREF deve essere inviata al forum entro quattro mesi dalla riunione finale.

([7]) Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3).

([8]) Regolamento interno del forum ex articolo 13.

Il forum può occuparsi, tra l'altro, di quanto segue:

1. questioni per le quali nella bozza finale del testo non si tiene conto correttamente del dissenso del membro del gruppo di lavoro tecnico che le ha sollevate (cfr. sezione 4.6.1.4.2);
2. proposte motivate dei membri del forum per eliminare o modificare un punto di dissenso espresso dal loro rappresentante nel gruppo di lavoro tecnico;
3. spiegazione del testo;
4. revisioni del testo che tengano conto in maniera più precisa della conclusione cui è giunto il gruppo di lavoro tecnico;
5. correzione di errori tipografici nella bozza finale;
6. proposte di inserimento di questioni importanti, già riportate nel corpo del BREF, nella sezione "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" (cfr. sezione 2.3.9).

In base all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva Emissioni industriali riveduta, la Commissione pubblica il parere del forum in merito al contenuto proposto dei BREF e ne tiene conto per l'adozione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT e per la versione finale del BREF pubblicata.

1.4 Comitato istituito ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva riveduta

L'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva riveduta prevede l'istituzione di un comitato, ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, per assistere la Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva.

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva riveduta, il comitato è coinvolto nella discussione e nell'adozione delle "linee guida sulla raccolta dei dati" e delle "linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato" (vale a dire, il presente documento).

Secondo l'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva riveduta, le decisioni sulle conclusioni sulle BAT devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. Pertanto il comitato deve essere coinvolto nell'adozione di decisioni relative alle conclusioni sulle BAT derivanti dallo scambio di informazioni.

Dopo l'adozione della decisione relativa alle "conclusioni sulle BAT", EU-BRITE modifica, se necessario, il BREF in base alla decisione adottata relativa alle conclusioni sulle BAT e rende disponibile al pubblico la versione inglese del BREF finale. La decisione relativa alle conclusioni sulle BAT è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nelle lingue ufficiali dell'Unione.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva riveduta, il BREF finale e le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT devono essere resi pubblici quanto prima.

2 CAPITOLO 2 - CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BREF

2.1 Introduzione

Il BREF è un documento tecnico che presenta informazioni fattuali economiche e tecniche, che tengono conto del risultato dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva Emissioni industriali riveduta, e contiene gli elementi necessari per formulare le conclusioni sulle BAT per le attività interessate.

Se può servire per lo scopo specifico di aiutare il lettore a trovare ulteriori informazioni su un determinato argomento, in un BREF possono essere indicati imprese (ossia installazioni o fornitori), nomi commerciali, persone che hanno fornito un contributo o membri del gruppo di lavoro tecnico purché ciò non sia in contrasto con le regole della concorrenza.

2.2 Struttura del BREF

Secondo la definizione di BREF data dall'articolo 3, punto 11), della direttiva Emissioni industriali riveduta, il BREF descrive, in particolare, le tecniche e i processi applicati, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili, nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente.

([9]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Un BREF deve contenere in genere le parti indicate nella seguente tabella:

Prefazione
Ambito di applicazione
Capitolo: Informazioni generali sul settore interessato
Capitolo: Tecniche e processi applicati
Capitolo: Livelli attuali di emissione e di consumo
Capitolo: Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti
Capitolo: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)
Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori
Riferimenti
Glossario dei termini e delle abbreviazioni
Allegati (che dipendono dalla pertinenza per il settore e dalla disponibilità di informazioni)

La struttura di tutti i BREF deve rispettare i principi generali stabiliti nella presente sezione. L'ordine dei capitoli qui menzionato è comunque illustrativo e i BREF possono essere strutturati in modo diverso, in funzione dell'argomento trattato. I BREF "orizzontali" (cfr. sezione 1.1.3) possono essere sostanzialmente diversi rispetto allo schema riportato e alcuni capitoli possono non essere affatto pertinenti. Tuttavia anche per i BREF "orizzontali" il gruppo di lavoro tecnico deve cercare di giungere a un accordo sulle conclusioni sulle BAT se pertinenti e possibili.

Se un BREF riguarda vari sottosettori oppure processi o fasi di processo chiaramente distinti nell'ambito di un settore, può essere più opportuno avere capitoli separati per ogni settore, processo o fase di processo e applicare la struttura menzionata in precedenza (da "Informazioni generali" a "Conclusioni sulle BAT") a ciascun capitolo.

2.3 **Contenuto dei BREF**

2.3.1 **Informazioni generali sul contenuto del BREF**

L'elaborazione e il riesame dei BREF devono puntare a produrre documenti concisi incentrati sulle conclusioni sulle BAT con parti descrittive il più breve possibile. Per ridurre al minimo le doppie informazioni è possibile rinviare ad altri BREF.

2.3.2 **Prefazione**

La sezione standard concisa del BREF intitolata "Prefazione" descrive la struttura del documento, rammenta brevemente il contesto normativo e il modo in cui il documento è stato redatto (ossia il modo in cui sono state raccolte e valutate le informazioni). Il testo deve essere adeguato alla struttura di ogni BREF.

2.3.3 **Ambito di applicazione**

La sezione del BREF intitolata "Ambito di applicazione" descrive nel modo più preciso possibile le attività trattate nel documento. L'ambito di applicazione deve essere definito in modo da evitare lacune o sovrapposizioni indesiderate con l'ambito di applicazione di altri BREF, in particolare tra gli ambiti di applicazione dei BREF verticali.

Questa sezione deve includere almeno un riferimento alle categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva Emissioni industriali riveduta. Se pertinenti, sono inclusi altri dati sui processi e sottoprocessi di produzione inerenti a queste categorie di attività. Sono menzionate anche le principali attività "direttamente associate" trattate nel documento, anche se non sono di per sé attività di cui all'allegato I.

Questa sezione deve indicare anche le attività, i processi o i sottoprocessi di produzione che sono deliberatamente esclusi dall'ambito di applicazione del BREF, spiegandone il motivo (ad esempio, per evitare lacune o sovrapposizioni con altri BREF, atti legislativi o regolamentari che potrebbero già coprire queste attività, processi o sottoprocessi).

La definizione dell'ambito di applicazione di un BREF non costituisce un'interpretazione giuridica della descrizione delle attività di cui all'allegato I della direttiva riveduta.

L'ambito di applicazione dei BREF "orizzontali" e "verticali" deve seguire i principi delineati nella sezione 1.1.3. Per i BREF "orizzontali" occorre descrivere gli argomenti trattati e la loro interfaccia con il BREF "verticale" per le attività menzionate nell'allegato I della direttiva riveduta. Se ritenuto necessario, deve essere menzionata la pertinenza di altri BREF con gli opportuni rimandi.

Nei riesami dei BREF in cui sono già state adottate conclusioni sulle BAT, l'ambito di applicazione di quelle conclusioni deve rimanere la base per l'ambito di applicazione del BREF riveduto. Gli adeguamenti dell'ambito di applicazione devono concentrarsi principalmente sul chiarimento delle interazioni con altri BREF (per esempio per evitare lacune o sovrapposizioni) e sull'allineamento della copertura con i processi e i sottoprocessi di produzione applicati dal settore al momento del riesame. Ciò può includere l'eliminazione di processi o sottoprocessi obsoleti e l'integrazione di nuovi processi emersi dopo l'adozione delle conclusioni sulle BAT.

2.3.4 **Informazioni generali sul settore interessato**

Il breve capitolo introduttivo del BREF intitolato "Informazioni generali sul settore interessato" fornisce informazioni generali recenti sul settore industriale trattato nel BREF, ad esempio in termini di numeri e dimensioni delle installazioni, distribuzione geografica, capacità produttiva e aspetti economici. Fornisce un'indicazione delle principali questioni ambientali per il settore, ove possibile, con alcuni dati complessivi sulle emissioni e sui consumi come informazioni di riferimento, così come, se possibile, informazioni sui progressi compiuti verso la neutralità climatica e la circolarità.

2.3.5 **Tecniche e processi applicati**

Il capitolo del BREF intitolato "Processi e tecniche applicati" descrive brevemente i processi di produzione attualmente applicati nel settore industriale o nei settori industriali oggetto del BREF, con un'indicazione delle tecniche usate nel settore.

Tra le attività contemplate devono esserci quelle descritte all'allegato I della direttiva riveduta e le attività direttamente associate, con segnalazione della pertinenza di altri BREF per determinati aspetti di alcune attività associate. Devono essere descritte le varianti dei processi, le tendenze di sviluppo e i processi alternativi, purché siano pertinenti per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti.

Questo capitolo deve rispecchiare la sequenza delle fasi di un processo tipico. Sono inclusi alcuni o tutti gli aspetti di seguito indicati (eventualmente adeguati in funzione delle caratteristiche particolari delle unità di trasformazione), perché potrebbero essere pertinenti per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti:

— materie prime (fra cui quelle secondarie/riciclate) e materiali di consumo utilizzati, prestando particolare attenzione alle materie prime critiche,

— consumo di energia elettrica e acqua,

— sostanze chimiche, sostanze/materiali ausiliari utilizzati,

— preparazione delle materie prime (compresi stoccaggio e movimentazione),

— trasformazione dei materiali,

— fabbricazione dei prodotti,

— finitura dei prodotti,

— stoccaggio e movimentazione dei prodotti intermedi e finali,

— movimentazione e trattamento dei residui (compresi i sottoprodotti).

Devono essere descritti i rapporti e i legami effettivi o possibili tra le varie attività/fasi di processo, in particolare se possono influire sulla prestazione ambientale complessiva (per esempio se i residui, compresi i sottoprodotti, di un'attività possono essere utilizzati come materie prime per un'altra attività).

2.3.6 **Livelli attuali di emissione e di consumo**

Il capitolo del BREF intitolato "Livelli attuali di emissione e di consumo" riguarda i livelli di emissione e di consumo attualmente osservati per il processo (o i processi) nel complesso e i relativi sottoprocessi e indica le tecniche utilizzate per prevenire/ridurre le emissioni e aumentare l'efficienza delle risorse. A tale scopo possono essere utilizzate le informazioni contenute nella serie di dati di cui alla sezione 5.2 e le informazioni sulle emissioni contenute nel portale sulle emissioni industriali. Per dare un'idea della prestazione ambientale di attività comparabili, sono necessarie le informazioni relative ai livelli di produzione e alla configurazione dei processi così da poter esprimere i livelli di emissione/consumo per processo o unità di produzione.

Per quanto possibile, i dati sono raggruppati in base alle informazioni contestuali pertinenti, per esempio il tipo di installazione, di impianto o di processo, il tipo di prodotto, la materia prima (prestando particolare attenzione alle materie prime critiche), le dimensioni dell'installazione.

Le informazioni devono comprendere l'uso attualmente rilevato di energia elettrica, acqua, sostanze chimiche e materie prime. I dati devono comprendere le emissioni dei principali inquinanti nell'aria e nell'acqua, la produzione di residui derivanti dalle attività e informazioni sulle emissioni gas serra, di rumore e odori, se pertinenti. Se sono disponibili le informazioni necessarie, devono essere indicati i fattori di produzione e i prodotti dei sottoprocessi, sottolineando i sottoprocessi più significativi dal punto di vista ambientale e valutando le possibilità di riciclaggio dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali nell'ambito dell'intero processo o fuori di esso. Le informazioni e i dati di questo capitolo costituiscono la base per valutare i principali effetti incrociati e le interdipendenze.

I dati sulle emissioni e i consumi presentati in questo capitolo del BREF devono essere per quanto possibile dettagliati con informazioni concernenti il tipo di processo o di prodotto, le materie prime utilizzate (prestando particolare attenzione alle materie prime critiche), la proporzione di rifiuti riciclati o di materiali recuperati/riutilizzati nelle materie prime (se pertinente per le emissioni o i consumi), le condizioni di esercizio (per esempio la percentuale della piena capacità, inclusione o esclusione di condizioni di esercizio diverse da quelle normali, condizioni di riferimento) e i metodi di campionamento e di analisi. A tale scopo, possono essere utilizzate presentazioni statistiche con dati quali valori medi, massimi e minimi e intervalli.

I dati sulle emissioni e i consumi devono essere presentati in modo da poter essere valutati facilmente ed efficacemente (pertinenza per determinati sottosettori, attività, processi interessati, circostanze operative ecc.).

2.3.7 **Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti**

2.3.7.1 **Informazioni generali sulle tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti**

Il capitolo del BREF intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti" è fondamentale per la formulazione delle conclusioni sulle BAT. Fornisce un catalogo di tecniche e relativi metodi di controllo utilizzati per:

— prevenire le emissioni nell'aria, nell'acqua (comprese le acque sotterranee) e nel suolo o, qualora ciò non sia possibile, per ridurre le emissioni;

— migliorare l'efficienza delle risorse, per esempio l'efficienza delle materie prime, dell'acqua e dell'energia elettrica;

— promuovere la decarbonizzazione, compresa una profonda trasformazione industriale;

— prevenire o ridurre la produzione di rifiuti;

— promuovere l'economia circolare, per esempio migliorando il recupero dei rifiuti o l'uso di materie prime secondarie (prestando particolare attenzione alle materie prime critiche);

— prevenire o ridurre l'uso di sostanze pericolose;

— prevenire o ridurre l'impatto delle emissioni sulla biodiversità.

Le tecniche descritte in questo capitolo del BREF (da articolare come illustrato nella sezione 2.3.7.2) sono considerate le più importanti per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti per le attività interessate. Devono comprendere sia la tecnologia utilizzata sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura delle installazioni. A fini di chiarezza, le BAT e le tecniche emergenti devono essere descritte in sezioni separate.

Nel contesto dell'elaborazione e del riesame dei BREF, qualora siano già state adottate conclusioni sulle BAT per il settore specifico interessato dal BREF, le tecniche già stabilite come BAT devono rimanere la base per l'elaborazione di questo capitolo. In tal caso, nella sezione "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti" non è prevista alcuna ulteriore valutazione di tali tecniche, che sono già considerate BAT. Il processo di elaborazione o riesame deve invece concentrarsi esclusivamente sulle modifiche specifiche per settore, quali l'eliminazione di tecniche obsolete o l'integrazione di eventuali nuove tecniche emerse dopo l'adozione delle conclusioni sulle BAT.

Le tecniche descritte devono comprendere anche le misure utilizzate per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di incidenti e inconvenienti e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica dei siti. Devono inoltre riguardare le misure adottate per prevenire o ridurre l'inquinamento in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo delle operazioni).

Il capitolo del BREF intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti" deve anche individuare le tecniche emergenti.

Come minimo le informazioni per ogni tecnica emergente includono la sua descrizione, le sue possibili prestazioni rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti, i dati operativi, possibili effetti incrociati, una stima preliminare dei costi e dei benefici, considerazioni tecniche sull'applicabilità e un'indicazione del suo livello di sviluppo, compreso il calendario in base al quale la tecnica potrebbe diventare "disponibile" dal punto di vista commerciale.

Poiché i BREF non sono da intendersi come manuali sulle tecniche per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, le tecniche presentate in questo capitolo devono essere descritte in maniera concisa.

Se una tecnica è già adeguatamente descritta in un altro BREF, è possibile rinviare a quel BREF. Se esistono, le variazioni per un determinato settore devono essere riportate alla voce "Descrizione tecnica" del BREF in fase di aggiornamento. Il BREF deve includere anche informazioni specifiche dei vari settori secondo la struttura descritta nella sezione 2.3.7.2, ossia alle voci "Prestazioni ambientali e dati operativi", "Considerazioni tecniche relative all'applicabilità", "Aspetti economici", "Effetti incrociati" ed "Esempi di installazioni, impianti o processi".

Questo gruppo di possibili tecniche deve includere misure sia di prevenzione dell'impatto ambientale sia di controllo, riconoscendo che la prevenzione dell'impatto ambientale, ove fattibile, è preferibile alla sua riduzione. Devono essere illustrate le buone pratiche operative e devono essere considerati i sistemi di manutenzione (preventiva), i metodi di controllo dei processi e disposizioni di emergenza. Possono essere incluse le tecniche che stanno emergendo nella pratica nel settore considerato e che sono ormai consolidate in altri settori, se pertinenti e suffragate da informazioni sufficienti (cfr. sezione 4.4).

Questo capitolo del BREF deve puntare a includere il maggior numero possibile di informazioni necessarie per stabilire se la tecnica, da sola o in combinazione con altre, può essere considerata una BAT o una tecnica emergente per il settore interessato e per valutarne l'applicabilità nel settore. Ai fini di tale valutazione sono importanti in particolare le informazioni relative ai dati operativi e alle prestazioni ambientali, agli effetti incrociati, alle considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità, agli aspetti economici e, a esempi di installazioni, impianti o processi. In questo capitolo ogni tecnica viene trattata a prescindere dal fatto che soddisfi tutti i criteri delle BAT o delle tecniche emergenti (cfr. articolo 3, punti 10) e 14), e allegato III della direttiva Emissioni industriali riveduta).

2.3.7.2 **Informazioni fornite su ciascuna tecnica**

Le informazioni su ciascuna tecnica dovrebbero comprendere di preferenza tutti gli elementi indicati nella seguente tabella.

Descrizione
Descrizione tecnica
Vantaggi ambientali conseguiti (o vantaggi ambientali attesi nel caso delle tecniche emergenti)
Dati operativi e sulla prestazione ambientale
Effetti incrociati
Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità
Aspetti economici
Forza trainante per l'attuazione
Esempi di installazioni, impianti e processi (installazioni, impianti e processi pilota o di prova nel caso delle tecniche emergenti)
Bibliografia
Livello di maturità tecnologica (pertinente solo per le tecniche emergenti)

Nel capitolo 5 sono riportati i principi generali per la raccolta dei dati, comprese le informazioni menzionate in precedenza.

2.3.7.2.1 **Descrizione**

Occorre includere una breve descrizione della tecnica allo scopo di utilizzarla nelle conclusioni sulle BAT (cfr. sezione 3.2).

2.3.7.2.2 **Descrizione tecnica**

Occorre includere una descrizione tecnica più approfondita ma concisa utilizzando, se necessario, equazioni chimiche o di altro tipo, immagini, diagrammi e schemi.

2.3.7.2.3 **Vantaggi ambientali conseguiti (o vantaggi ambientali attesi nel caso delle tecniche emergenti)**

Devono essere riportati i principali vantaggi ambientali che possono essere ottenuti con l'attuazione della tecnica. Ciò comprende, per esempio, la riduzione del consumo di energia e acqua; la riduzione delle emissioni nell'acqua, nell'aria e nel suolo; la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; la riduzione del consumo di materie prime, in particolare di materie prime critiche; la riduzione dell'uso di sostanze chimiche o la sostituzione con sostanze chimiche più sicure / un maggiore utilizzo di queste ultime; la riduzione al minimo della produzione di rifiuti; una maggiore circolarità.

Per le tecniche emergenti, i vantaggi ambientali attesi devono inoltre indicare in che modo le prestazioni ambientali della tecnica si posizionano rispetto a quelle delle BAT.

2.3.7.2.4 **Dati operativi e sulla prestazione ambientale**

Devono essere menzionati i dati sulle prestazioni effettive dell'installazione, dell'impianto e del processo specifico ([10]) (compresi i livelli di emissione ([11]), i livelli di consumo - di materie prime, in particolare quelle critiche, acqua ed energia elettrica - e le quantità di residui prodotti) per le installazioni, gli impianti o i processi che presentano buone prestazioni (rispetto all'ambiente considerato nel complesso) e che applicano la tecnica, accompagnati dalle informazioni contestuali pertinenti come indicato nella sezione 5.4.

([10]) Fermo restando il rispetto delle condizioni imposte dalle regole della concorrenza e della protezione delle informazioni commerciali riservate, cfr. sezione 5.3.

([11]) La concentrazione e il carico specifico di inquinanti (se disponibili) o i dati necessari per ricavare queste informazioni compresi i metodi di controllo utilizzati e le condizioni di riferimento. Per i dati specifici sul carico, deve essere chiaramente definito il prodotto cui si fa riferimento.

Per le tecniche emergenti, le informazioni sulle prestazioni ambientali e i dati operativi potrebbero non essere disponibili nella stessa misura in cui lo sono per le tecniche considerate nella determinazione delle BAT. In tali casi, le informazioni disponibili, per esempio provenienti da installazioni, impianti o processi pilota, di prova o primi nel loro genere, possono essere accompagnate o integrate da considerazioni sulle prestazioni ambientali e sui vantaggi ambientali attesi (anche rispetto alle attuali prestazioni delle BAT).

Si includono altre informazioni utili sui seguenti argomenti:

— modalità di progettazione, funzionamento, manutenzione, controllo e abbandono della tecnica (cfr. anche sezione 5.4);

— aspetti del controllo delle emissioni legati all'uso della tecnica (cfr. anche sezione 5.4.8);

— sensibilità e sostenibilità della tecnica;

— aspetti riguardanti la prevenzione di incidenti ambientali.

Occorre porre in evidenza i legami tra i fattori di produzione (per esempio, tipologia e quantità di materie prime e combustibile, energia, acqua, sostanze chimiche) e i fattori in uscita (emissioni, residui, prodotti), in particolare se sono utili a rendere più comprensibili i vari effetti ambientali e la loro interazione, per esempio qualora vi sia stata una sorta di compromesso tra i vari fattori in uscita in modo tale che determinati livelli di prestazione ambientale non possono essere conseguiti contemporaneamente.

I dati sulle emissioni e sui consumi devono essere per quanto possibile dettagliati con indicazioni riguardo alle condizioni di esercizio (per esempio percentuale della piena capacità, composizione del combustibile, esclusione della tecnica, inclusione o esclusione delle condizioni di esercizio diverse da quelle normali, condizioni di riferimento), ai metodi di campionamento e di analisi e presentazioni statistiche (per esempio, valori medi e massimi a breve e lungo termine, intervalli e distribuzioni; cfr. in particolare la sezione 5.4.8).

Nel caso dei dati relativi alle emissioni nell'acqua, sono utili informazioni contestuali sull'ubicazione / sulle caratteristiche del campionamento (per esempio flusso autonomo o combinato/misto di acque reflue, attività associate a monte, punto di scarico finale).

Devono essere incluse informazioni sulle condizioni o situazioni che ostacolano l'uso della tecnica (anche quella di abbattimento) alla piena capacità, che richiedono l'esclusione parziale o totale della tecnica e sulle misure adottate per ripristinarne la piena capacità.

Le informazioni contenute in questa parte del BREF sono fondamentali per ricavare i livelli di emissione e di prestazione ambientale associati alle BAT e alla tecnica emergente.

2.3.7.2.5 **Effetti incrociati**

Devono essere menzionati gli effetti ambientali negativi dovuti all'attuazione della tecnica o, per la tecnica emergente, gli effetti incrociati previsti, in modo da poter confrontare le tecniche e quindi valutare l'impatto sull'ambiente nel complesso. Possono essere inclusi i seguenti aspetti:

— consumo e caratteristiche delle materie prime (in particolare delle materie prime critiche), comprese le sostanze chimiche,

— consumo di acqua,

— consumo di energia,

— contributo ai cambiamenti climatici,

— potenziale di distruzione di ozono stratosferico,

— potenziale di creazione di ozono fotochimico,

— acidificazione derivante dalle emissioni nell'aria,

— particolato nell'aria ambiente (comprese microparticelle e metalli),

— eutrofizzazione di terreni e acque provocata dalle emissioni nell'aria o nell'acqua,

— potenziale di distruzione dell'ossigeno nell'acqua,

— componenti persistenti/tossici/bioaccumulabili (compresi i metalli),

— generazione e tipo di residui,

— limitazione della capacità di riutilizzare o recuperare i residui o di riciclare i rifiuti,

— emissione di rumore, vibrazioni o odori,

— impatto sulla biodiversità,

— impatto sulla salute umana,

— aumento del rischio di incidenti.

Occorre tenere conto del documento di riferimento sugli aspetti economici e gli effetti incrociati (ECM) in caso di effetti incrociati significativi.

2.3.7.2.6 **Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità**

A meno che una tecnica non possa essere applicata in tutto il settore industriale oggetto del BREF (cfr. sezione 2.3.3), devono essere indicate le principali limitazioni tecniche generali all'uso della tecnica nel settore.

Le principali limitazioni specifiche per settore che dovrebbero essere menzionate sono le seguenti:

— indicazione del tipo di installazione, impianto o processo del settore al quale la tecnica non è applicabile,

— vincoli all'attuazione in alcuni casi generici, considerando per esempio:

  — se riguardano un'installazione, un impianto o un processo nuovo o esistente, tenendo conto dei fattori legati all'adeguamento (per esempio la disponibilità di spazio) e le interazioni con tecniche già installate,

  — dimensioni dell'installazione, dell'impianto o del processo, capacità (ridotta o ampia) o fattore di carico e regime operativo;

  — quantità, tipo o qualità del prodotto fabbricato,

  — tipo di combustibile o materia prima utilizzati (in particolare le materie prime critiche);

  — condizioni locali quali: disponibilità di materie prime, accesso all'energia elettrica da fonti rinnovabili o ad altre infrastrutture necessarie (per esempio trasporto e stoccaggio di CO_2);

  — questioni relative alla sicurezza;

  — salute umana;

  — condizioni climatiche.

Tali limitazioni devono essere indicate insieme ai motivi che ne stanno alla base.

Le limitazioni non dovrebbero essere un elenco delle condizioni locali che possono influire sull'applicabilità della tecnica per la singola installazione, il singolo impianto o processo.

2.3.7.2.7 **Aspetti economici**

Devono essere incluse informazioni sui costi delle tecniche (capitali/investimenti, esercizio e manutenzione con indicazioni sul modo in cui i costi sono stati calcolati/stimati), sui possibili risparmi derivanti dalla loro applicazione (per esempio, aumento dell'efficienza delle materie prime o dell'energia/acqua, riduzione delle tasse sui rifiuti, dei tempi di ammortamento rispetto ad altre tecniche), sulle entrate o su altri vantaggi specificando il modo in cui sono stati calcolati/stimati. Devono inoltre essere incluse informazioni contestuali sui parametri che incidono sui dati relativi ai costi, come le condizioni locali (per esempio la tariffazione dell'acqua / dell'energia).

Per le tecniche emergenti devono essere fornite, se disponibili, stime preliminari dei costi, comprese ipotesi e incertezze.

I dati sui costi sono forniti preferibilmente in euro. Se si effettua la conversione da un'altra valuta, sono indicati i dati nella valuta originaria e l'anno in cui i dati sono stati raccolti, perché il tasso di conversione varia nel tempo. Il prezzo/costo delle attrezzature o del servizio deve essere accompagnato dall'anno di acquisto. Le informazioni sui costi di una tecnica, quando provengono da installazioni situate al di fuori dell'Unione, devono essere accompagnate da una stima del costo medio equivalente per l'attuazione di tale tecnica all'interno dell'Unione.

I dati sui costi sono forniti preferibilmente sotto forma di costi marginali per consentire di valutare le modifiche nel costo totale.

Sono riportate informazioni sul mercato per il settore, se disponibili, per contestualizzare i costi delle tecniche.

Devono essere incluse le informazioni relative alle installazioni, agli impianti o ai processi nuovi ed esistenti, per consentire di valutare, ove possibile, la sostenibilità economica della tecnica per il settore interessato e le possibili limitazioni economiche alla sua applicabilità.

Se pertinente, devono essere riportate informazioni sull'efficacia della tecnica sotto il profilo dei costi (per esempio, in EUR per massa abbattuta di inquinante) per consentire di valutare la sostenibilità economica, in conformità dell'articolo 3, punto 10), lettera b), e punto 14, della direttiva Emissioni industriali riveduta.

Per quanto riguarda i costi di controllo è possibile tenere conto della pubblicazione *Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*.

Qualora sorgessero questioni di riservatezza, occorre trattarle come indicato nella sezione 5.3.

2.3.7.2.8 **Forza trainante per l'attuazione**

Ove applicabile, occorre includere le condizioni locali, i requisiti (per esempio, normativa, misure di sicurezza), gli impegni di sostenibilità o i fattori non ambientali (per esempio, un maggiore rendimento, un miglioramento della qualità dei prodotti, incentivi economici quali sovvenzioni, agevolazioni fiscali o altri finanziamenti) che trainano o stimolano l'attuazione della tecnica.

2.3.7.2.9 **Esempi di installazioni, impianti o processi**

Occorre elencare i riferimenti alle installazioni, agli impianti o ai processi in cui la tecnica è stata attuata e dai quali sono state raccolte le informazioni utilizzate per redigere la sezione del BREF relativa a questa tecnica, fra cui un'indicazione del livello di utilizzo della tecnica nell'Unione o a livello mondiale.

Per le tecniche emergenti devono essere elencati i riferimenti a installazioni, impianti o processi pilota, di prova o primi nel loro genere. Possono essere utilizzate anche informazioni provenienti da INCITE (cfr. sezione 4.4).

2.3.7.2.10 **Bibliografia**

Occorre includere la letteratura o altro materiale di riferimento (per esempio libri, relazioni, studi, siti web) utilizzato per redigere la sezione e contenente informazioni più dettagliate sulla tecnica. Quando il materiale di riferimento è costituito da un gran numero di pagine, si rinvia alle pagine o alle sezioni.

Ove possibile, il materiale bibliografico viene reso disponibile tramite il sistema di informazione sulle BAT (cfr. sezione 4.7.1).

2.3.7.2.11 **Livello di maturità tecnologica delle tecniche emergenti**

Devono essere incluse informazioni sulla maturità delle tecniche emergenti, quali:

— il livello di maturità tecnologica attuale e previsto al completamento dello sviluppo tecnologico;

— i limiti e il potenziale di espansione della tecnica;

— il calendario previsto per la maturità di mercato (per esempio la data prevista di messa in servizio in un'installazione industriale su larga scala);

— la disponibilità di dati sulle prestazioni ambientali ottenuti da prove industriali sul campo e da impianti pilota dimostrativi.

2.3.8 **Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)**

Il capitolo del BREF intitolato "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)" riporta le conclusioni su quelle che sono considerate le BAT per il settore sulla base dello scambio di informazioni, come indicato nei capitoli precedenti e tenendo conto della definizione di "migliori tecniche disponibili" di cui all'articolo 3, punto 10), della direttiva Emissioni industriali riveduta e dei criteri di cui all'allegato III della medesima.

Le conclusioni sulle BAT contengono anche conclusioni sulle tecniche emergenti per il settore. Tali conclusioni si basano sullo scambio di informazioni indicato nei capitoli precedenti e tengono conto della definizione di "tecniche emergenti". Le conclusioni sulle BAT devono distinguere chiaramente tra BAT e tecniche emergenti.

Una sezione specifica delle conclusioni sulle BAT menziona anche le BAT e le tecniche emergenti individuate che possono consentire di realizzare una profonda trasformazione industriale e le circostanze in cui tale trasformazione può essere possibile (cfr. anche la sezione 3.6).

Nella fase di stesura delle conclusioni sulle BAT sono considerati i criteri generali della prestazione ambientale delle tecniche, fra cui gli effetti incrociati, l'applicabilità i costi, in relazione al settore industriale oggetto del BREF.

Va sottolineato che prove quali, per esempio, informazioni economiche e tecniche attendibili a sostegno di una tecnica in quanto BAT possono provenire da una o più installazioni che applicano la tecnica in qualche parte del mondo. Nei casi in cui le informazioni sulla tecnica provengono da una sola installazione o solo da installazioni ubicate fuori dell'Unione, il gruppo di lavoro tecnico deve effettuare una valutazione approfondita dell'applicabilità nel settore.

Maggiori informazioni relative alle conclusioni sulle BAT e sugli elementi che devono contenere in base all'articolo 3, punto 12), della direttiva riveduta sono fornite nel capitolo 3.

2.3.9 **Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori**

La breve sezione del BREF intitolata "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" indica la data di inizio e la durata del processo di elaborazione o di riesame del BREF così come le tappe principali (per esempio, le riunioni del gruppo di lavoro tecnico, le bozze dei documenti pubblicate).

Sono menzionate le istituzioni e le organizzazioni rappresentate nel gruppo di lavoro tecnico che hanno attivamente contribuito allo scambio di informazioni e sono indicate le principali fonti delle informazioni sulle quali è basato il BREF, mettendo in evidenza relazioni o documenti particolarmente degni di nota che hanno contribuito a ottenere risultati affidabili.

Deve essere indicato il livello di consenso raggiunto nello scambio di informazioni riportando i punti di dissenso validi ([12]) espressi dai membri del gruppo di lavoro tecnico così come il livello di sostegno degli stessi membri.

In questa sezione occorre indicare un riferimento al parere del forum sul contenuto proposto del BREF e un'indicazione delle eventuali questioni che hanno richiesto una risoluzione durante la procedura di adozione delle conclusioni sulle BAT.

Occorre individuare eventuali questioni non risolte o lacune conoscitive e includere raccomandazioni per ulteriori ricerche o raccolta di informazioni ai fini del riesame successivo del documento.

2.3.10 **Riferimenti**

La sezione intitolata "Riferimenti" elenca le fonti di informazione utilizzate da EU-BRITE per stilare il BREF, in particolare i documenti forniti dai membri del gruppo di lavoro tecnico nello scambio di informazioni. Questi documenti sono anche messi a disposizione dei membri del gruppo di lavoro tecnico tramite il sistema BATIS (cfr. sezione 4.7.1), tranne se contengono informazioni riservate (cfr. sezione 5.3) o non possono più essere distribuiti per motivi di diritto d'autore.

2.3.11 **Glossario dei termini e delle abbreviazioni**

La sezione del BREF intitolata "Glossario dei termini e delle abbreviazioni", con una struttura e un'introduzione standard, sintetizza e definisce i termini tecnici specifici e definisce tutti gli acronimi utilizzati nel documento.

([12]) Il termine "valido" si riferisce all'approccio di cui alla sezione 4.6.1.4.2.

2.3.12 **Allegati**

In funzione della pertinenza per il settore e della disponibilità di informazioni, la parte principale del BREF può essere integrata da allegati contenenti informazioni di supporto tratte dalla letteratura e/o da studi di casi.

Nel BREF non devono essere incluse sintesi della legislazione.

3 **CAPITOLO 3 - CONCLUSIONI SULLE BAT**

3.1 **Introduzione**

Come menzionato nella sezione 1.1.1, secondo la definizione data all'articolo 3, punto 12), della direttiva Emissioni industriali riveduta, con il termine "conclusioni sulle BAT" s'intende "un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati a tali tecniche, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, il contenuto di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito".

Il capitolo del BREF intitolato "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)" deve pertanto essere redatto in modo da comprendere tutti gli aspetti menzionati in precedenza e il testo può essere utilizzato direttamente per l'elaborazione e l'adozione della decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva riveduta.

A fini di chiarezza, le attività oggetto delle conclusioni sulle BAT devono essere definite in modo inequivocabile nel documento. Deve inoltre essere precisato che l'elenco delle tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT non è prescrittivo né esaustivo. Si possono utilizzare altre tecniche purché garantiscano quanto meno un livello equivalente di protezione della salute umana e dell'ambiente. Se necessario, possono essere incluse anche definizioni specifiche del settore.

Le conclusioni sulle BAT devono consistere in una serie di singole conclusioni o tecniche emergenti che indicano quale tecnica o combinazione di tecniche è la BAT o la tecnica emergente per conseguire un determinato obiettivo ambientale. Queste tecniche devono essere illustrate nel capitolo del BREF intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti".

Ogni singola BAT può essere presentata con o senza i livelli di emissione, i livelli di prestazione ambientale o i valori di riferimento che vi sono associati.

Le conclusioni sulle BAT possono anche contenere, se considerate utili per le autorità competenti e i gestori, dichiarazioni che indicano quando determinate tecniche non sono considerate BAT e quindi sono state deliberatamente escluse dalle conclusioni sulle BAT per via di fattori come prestazione ambientale scarsa o non credibile, mancanza di disponibilità, aspetti economici, considerazioni tecniche e/o economiche per quanto riguarda gli ammodernamenti, effetti incrociati o affidabilità operativa.

Secondo l'articolo 3, punto 12), della direttiva Emissioni ambientali riveduta, le conclusioni sulle BAT devono anche riguardare il monitoraggio associato alle BAT (frequenza e metodi di controllo). Le conclusioni sulle BAT specificano inoltre il contenuto di un sistema di gestione ambientale (cfr. sezione 3.4) e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica dei siti.

A norma dell'articolo 3, punto 12), della direttiva riveduta, le conclusioni sulle BAT possono includere anche tecniche emergenti, con o senza livelli di emissione associati o livelli di prestazione ambientale associati. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione 3.5.

A norma dell'articolo 3, punto 9 bis), e dell'articolo 27 della direttiva riveduta, le conclusioni sulle BAT devono individuare le BAT o le tecniche emergenti che consentono una profonda trasformazione industriale. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione 3.6.

Le conclusioni sulle BAT devono trattare le condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e la cessazione definitiva delle operazioni) quando sono ritenute pertinenti per la protezione dell'ambiente o della salute umana.

Le conclusioni sulle BAT sono strutturate in modo da raggruppare varie singole conclusioni in base a elementi comuni, come per esempio le questioni ambientali, le fasi del processo di produzione o i prodotti finali, secondo quanto ritenuto opportuno.

3.2 Elementi della BAT o della tecnica emergente

3.2.1 Informazioni generali

Ogni BAT o tecnica emergente deve essere presentata utilizzando un formato standard, la cui struttura dipende essenzialmente dal fatto che vi sia associato un livello di emissione, un livello di prestazione ambientale o un valore di riferimento.

Ogni BAT o tecnica emergente deve essere numerata in modo da facilitarne il riferimento e deve iniziare con l'indicazione degli obiettivi/benefici ambientali perseguiti (per esempio, prevenire/ridurre le emissioni di polveri, prevenire/ridurre il consumo di acqua, prevenire/ridurre la produzione di rifiuti), seguita da "La BAT consiste nel" o "La tecnica emergente consiste nel" e dalla tecnica o dalla combinazione di tecniche che possono essere usate per conseguire gli obiettivi.

Ogni BAT o tecnica emergente contiene una descrizione delle tecniche o della combinazione di tecniche adeguate per gli obiettivi/i benefici ambientali cui si fa riferimento e include informazioni per valutarne l'applicabilità nel settore interessato.

3.2.2 Descrizione delle tecniche

La descrizione delle tecniche deve essere breve ma sufficientemente informativa da essere utile per le autorità competenti e i gestori. Devono essere evitati acronimi non definiti e tecnicismi. Le brevi descrizioni delle tecniche incluse nel capitolo del BREF intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti" (cfr. sezione 2.3.7) devono fornire la base per le descrizioni contenute nelle conclusioni sulle BAT.

Ove pertinente, la descrizione riguarda anche aspetti menzionati nella definizione della BAT (per esempio, manutenzione, progettazione, esercizio, chiusura).

3.2.3 Informazioni per valutare l'applicabilità delle tecniche

Se non diversamente indicato, le tecniche menzionate nelle conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili per l'attività interessata. "Generalmente applicabili" significa che le tecniche sono adatte all'uso nella maggior parte delle condizioni e per la maggior parte delle installazioni nel settore industriale interessato, anche se possono esservi situazioni o circostanze specifiche in cui l'attuazione di tali tecniche potrebbe non essere fattibile o pratica.

Occorre menzionare esplicitamente l'eventuale esistenza di limitazioni all'applicabilità di una determinata tecnica. Le informazioni incluse nel capitolo del BREF intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti" (cfr. sezione 2.3.7, soprattutto le informazioni alle voci "Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità", "Aspetti economici" e "Effetti incrociati") devono fornire la base per illustrare i problemi di applicabilità nelle conclusioni sulle BAT.

Le informazioni per valutare l'applicabilità delle tecniche devono riguardare in particolare quanto segue, se pertinente: confronto tra installazioni, impianti o processi "nuovi" ed "esistenti", dimensioni dell'installazione o dell'impianto, tipo di processo usato, tipo di combustibile o di materia prima utilizzato (prestando particolare attenzione alle materie prime critiche), livelli di consumo, fattore di carico, numero di ore operative, rendimento o produttività, condizioni climatiche e requisiti di spazio. Non devono essere menzionati gli effetti incrociati, salvo che comportino limitazioni all'applicabilità.

3.3 Singole BAT con i livelli di emissione, i livelli di prestazione ambientale o i valori di riferimento associati

3.3.1 Informazioni generali

Si deve indicare un livello di emissione o di prestazione ambientale associato alla BAT oppure un valore di riferimento nel caso in cui esista una valida base che lo giustifichi. Questo dato è indicato in base alle informazioni scambiate dal gruppo di lavoro tecnico tenendo conto della quantità e della qualità dei dati dell'installazione, dell'impianto e del processo specifico ricevuti durante lo scambio di informazioni.

I livelli di prestazione ambientale associati alle BAT e i valori di riferimento possono includere:

— i livelli di efficienza delle risorse per i materiali, l'acqua e l'energia;

— i livelli di riutilizzo dell'acqua, i livelli di riutilizzo e recupero dei residui o riciclaggio dei rifiuti;

— i livelli di produzione di rifiuti e di scarico delle acque reflue;

— altri livelli (per esempio l'efficienza di abbattimento).

Tali livelli di prestazione ambientale e valori di riferimento devono essere presentati con le condizioni di riferimento associate.

I livelli di emissione/prestazione ambientale associati alle BAT e i valori di riferimento devono essere espressi come intervalli anziché come singoli valori. Un intervallo può riflettere le differenze esistenti in un dato tipo di processo o installazione (per esempio, le differenze di grado/purezza e di qualità del prodotto finale, le differenze di progettazione, processi applicati, costruzione, dimensioni e capacità dell'installazione) che comportano variazioni della prestazione ambientale conseguita applicando le BAT.

È preferibile usare un intervallo vero e proprio anziché un'espressione del tipo "< X" che fornisce meno informazioni.

EU-BRITE e il gruppo di lavoro tecnico valutano i dati raccolti durante lo scambio di informazioni (cfr. capitolo 5) per ricavare il limite più tollerante e quello meno tollerante dell'intervallo.

Quando si definiscono i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, possono essere utilizzati valori arrotondati per tenere conto delle limitazioni della raccolta dei dati o di questioni tecniche (per esempio, l'uso di diversi metodi di controllo, l'incertezza delle misurazioni, fluttuazioni di dati alle condizioni d'esercizio normali).

3.3.2 **Singole BAT con i livelli di emissione associati**

Ogni BAT con i livelli di emissione associati (BAT-AEL, BAT) contiene un intervallo numerico dei livelli di emissione. Le unità, le condizioni di riferimento (per esempio, livello di ossigeno nei gas di combustione, temperatura, pressione) - se applicabili - e il periodo di calcolo della media (per esempio, media oraria/giornaliera/settimanale/mensile/annuale) devono essere definiti in maniera inequivocabile. Se ritenuto necessario, e se i dai presentati consentono di farlo, i BAT-AEL possono essere espressi come medie a breve e a lungo termine (cfr. anche sezione 5.4.8).

Per stabilire il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL, è necessario prendere in considerazione le prestazioni delle installazioni, degli impianti o dei processi che applicano le BAT e ottenere le migliori prestazioni ambientali complessive in condizioni di esercizio normali, come previsto nello scambio di informazioni (capitolo del BREF intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti").

Il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL deve essere definito con precisione, prestando particolare attenzione alla qualità e all'affidabilità dei dati giustificativi. Deve essere quantificabile con sufficiente accuratezza e, per quanto possibile, sempre raggiungibile in condizioni di esercizio normali per un campione rappresentativo di installazioni, impianti o processi comparabili che applicano le BAT.

Le conclusioni sulle BAT devono contenere, per quanto possibile, informazioni sulle circostanze in cui è possibile raggiungere livelli di emissione inferiori all'interno della gamma BAT-AEL per categorie di installazioni con caratteristiche simili. Tra le circostanze da prendere in considerazione figurano: la natura del processo, le caratteristiche delle materie prime, le specifiche del prodotto, le condizioni di esercizio, le tecniche applicate, i vincoli operativi, i possibili effetti incrociati.

Le informazioni sulle circostanze in cui è possibile raggiungere livelli inferiori all'interno della gamma BAT-AEL mirano a sostenere l'attuazione di tale gamma nelle autorizzazioni e nelle disposizioni generali vincolanti. I livelli inferiori cui si fa riferimento in tali circostanze sono forniti solo a titolo informativo e non modificano la gamma BAT-AEL.

Il limite più tollerante dell'intervallo dei livelli di emissione e di prestazione ambientale associati alle BAT si ricava considerando l'intervallo delle prestazioni associate all'applicazione delle BAT ([13]) nelle normali condizioni di esercizio.

Il BAT-AEL può essere espresso in vari modi a seconda delle informazioni disponibili, compresi i modi di seguito specificati.

— Come concentrazioni (massa di inquinante emesso per volume). Si tratta in generale del modo più comune di esprimere i livelli di emissione, tuttavia le condizioni di riferimento e i periodi di calcolo delle medie sono fondamentali per la loro comparabilità.

— Come carichi specifici (massa di inquinante emesso per massa di prodotto fabbricato o massa di materia prima utilizzata). In alcuni casi, carichi specifici sono un indicatore migliore delle prestazioni rispetto alle concentrazioni, per esempio nel caso in cui le concentrazioni di inquinanti aumentino in seguito a misure di riduzione dei volumi degli effluenti e di conservazione dell'energia, per esempio incrementando il ricircolo dell'acqua, adottando sistemi a ciclo chiuso. Anche in questo caso, i periodi di calcolo delle medie sono fondamentali per la comparabilità.

Salvo diversa indicazione, i BAT-AEL per le emissioni nell'acqua si riferiscono sia agli scarichi diretti che a quelli indiretti.

([13]) Che comprendono la tecnologia impiegata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'installazione, dell'impianto o del processo.

3.3.3 **Singole BAT con i livelli di prestazione ambientale associati o con i valori di riferimento**

I BAT-AEPL e i valori di riferimento possono essere espressi in vari modi a seconda delle informazioni disponibili. Per esempio, per quanto riguarda i livelli di consumo (tra l'altro di materie prime, energia, acqua) e la produzione di rifiuti, i BAT-AEPL e i valori di riferimento possono essere espressi per massa di prodotto fabbricato o per massa di materia prima (per esempio in kg/t, MJ/t, m^3/t).

In particolare, per i BAT-AEPL e i valori di riferimento, i limiti del processo e i parametri che influenzano le prestazioni devono essere concordati e definiti nel modo più preciso possibile nella riunione di avvio al fine di massimizzare la comparabilità tra processi con caratteristiche simili.

Un esempio di conclusione sulle BAT che include i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT è fornito di seguito.

BAT YY. Per aumentare l'efficienza energetica complessiva, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche di seguito indicate o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a	aa	[descrizione aa]	Generalmente applicabile.
b	bb	[descrizione bb]	Generalmente applicabile.
c	cc	[descrizione cc]	Applicabile unicamente alle installazioni, agli impianti o ai processi nuovi e in sede di modifiche sostanziali delle installazioni, degli impianti o dei processi.

Tabella YY: Livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL) per il consumo specifico netto di energia

Processo	BAT-AEPL (media annua)	Unità
Processo 1	X - Y	kWh/t di prodotto fabbricato
Processo 2	W - Z	

3.4 **Sistema di gestione ambientale**

I gestori delle installazioni sono tenuti a istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conformemente alla direttiva riveduta e alle pertinenti conclusioni sulle BAT. Un sistema di gestione ambientale consente di affrontare le questioni ambientali in modo sistematico e dimostrabile, con l'obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione. I miglioramenti possono includere la prevenzione della produzione di rifiuti, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e del riutilizzo dell'acqua e la prevenzione o la riduzione dei rischi associati all'uso di sostanze pericolose.

Conformemente all'articolo 3, punto 12), della direttiva riveduta, le conclusioni sulle BAT descrivono il contenuto di un sistema di gestione ambientale, compresi i valori di riferimento. Tale sistema, che deve essere istituito e attuato dal gestore, deve includere gli elementi minimi elencati all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva riveduta e deve essere conforme alle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare. In particolare il sistema di gestione ambientale contiene indicatori che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT (cfr. sezione 3.3.3).

Al fine di agevolare la preparazione e l'attuazione del sistema di gestione ambientale, le conclusioni sulle BAT possono determinare gli aspetti da trattarvi e che sono specifici del settore interessato.

Come menzionato all'articolo 14 bis, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali riveduta, il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale deve essere coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.

Durante lo scambio di informazioni, EU-BRITE e il gruppo di lavoro tecnico devono raccogliere e valutare i dati e le informazioni necessari per definire, nelle conclusioni sulle BAT, i valori di riferimento (cfr. sezione 3.3.3) e ulteriori aspetti pertinenti per il settore.

3.5 Tecniche emergenti

In generale, quanto descritto nelle sezioni 3.2 e 3.3 per le singole BAT si applica anche alle tecniche emergenti ad eccezione dei valori di riferimento, in quanto questi sono associati solo alle BAT (articolo 3, punto 13 ter), della direttiva riveduta).

La differenza tra le tecniche emergenti e le BAT consiste nel rispettivo grado di sviluppo, in quanto le tecniche emergenti non sono ancora sviluppate commercialmente (cfr. sezione 2.3.7.1).

È essenziale che le tecniche emergenti siano chiaramente identificate come tali nelle conclusioni sulle BAT.

3.5.1 Livelli di emissione associati alle tecniche emergenti (ET-AEL) o livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti (ET-AEPL)

Le espressioni "tecniche emergenti", "livelli di emissione associati" e "livelli di prestazione ambientale associati" sono spiegati nella sezione 1.1.1. I livelli di emissione associati alle tecniche emergenti (ET-AEL) o i livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti (ET-AEPL) sono generalmente definiti utilizzando un approccio analogo a quello utilizzato per i BAT-AEL e i BAT-AEPL (cfr. sezione 3.3), con la differenza fondamentale che la disponibilità di dati è più limitata.

Per definizione, le tecnologie emergenti non sono sviluppate commercialmente, il che limita necessariamente in modo significativo la disponibilità di dati a sostegno della determinazione dei livelli di emissione o dei livelli di prestazione ambientale. Il gruppo di lavoro tecnico deve valutare se i dati sono sufficientemente affidabili, anche se sono disponibili solo pochi valori provenienti dalla dimostrazione di un prototipo in un ambiente pertinente (almeno TRL 6-7). Il gruppo di lavoro tecnico deve ricavare validi ET-AEL e ET-AEPL dai dati e dalle informazioni raccolti o, se necessario, ricorrendo ai pareri di esperti.

Se disponibili, devono essere prese in considerazione le informazioni provenienti da INCITE (cfr. sezione 4.4) sulle prestazioni ambientali della tecnica.

3.6 Profonda trasformazione industriale

L'articolo 3, punto 9 bis, della direttiva riveduta definisce "profonda trasformazione industriale" "l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati".

È pertanto essenziale che le conclusioni sulle BAT includano una sezione specifica che individui le BAT e le tecniche emergenti che possono consentire di realizzare una profonda trasformazione industriale e le circostanze in cui tale trasformazione può essere possibile.

4 CAPITOLO 4 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI

4.1 Introduzione

Le varie fasi del processo di scambio di informazioni e di adozione delle conclusioni sulle BAT stabilite dall'articolo 13 della direttiva Emissioni industriali riveduta sono descritte nella sezione 1.2.5.

Il processo di scambio di informazioni è spesso definito "processo di Siviglia".

Nelle sezioni 4.2 e 4.3 sono descritti i ruoli dei principali partecipanti al processo.

Nelle sezioni da 4.6 a 4.8 sono descritte le tappe importanti del processo di scambio di informazioni, gli strumenti per lo scambio di informazioni e questioni inerenti alla sicurezza dei dati personali.

4.2 Ruolo dei gruppi di lavoro tecnici

4.2.1 Istituzione dei gruppi di lavoro tecnici

Per l'elaborazione o il riesame di un BREF, la Commissione istituisce (o riattiva) un gruppo di lavoro tecnico. Ogni gruppo di lavoro tecnico è costituito da esperti tecnici che rappresentano gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative (ONG) che promuovono la salute umana o la protezione ambientale, esperti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ed esperti della Commissione.

I membri del gruppo di lavoro tecnico sono nominati per partecipare allo scambio di informazioni principalmente sulla base della loro competenza tecnica, economica, ambientale o normativa (in particolare in materia di autorizzazioni e ispezioni delle installazioni industriali) e della loro capacità di portare nel processo di scambio di informazioni il punto di vista dell'utilizzatore finale del BREF.

Gli esperti di ogni gruppo di lavoro tecnico sono nominati dai rappresentanti del forum. A tale scopo, i membri del forum inviano a EU-BRITE i nomi e i dati di contatto dei loro candidati per i gruppi di lavoro tecnici.

Per rendere più efficace la partecipazione ai gruppi di lavoro tecnici dei settori industriali e delle ONG che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, la nomina dei membri può essere coordinata dalle associazioni industriali europee.

Durante le riunioni del gruppo di lavoro tecnico, le delegazioni degli Stati membri devono essere guidate da un funzionario pubblico o da un dipendente pubblico presente per l'intera durata della riunione.

4.2.2 **Responsabilità e compiti del gruppo di lavoro tecnico**

Il gruppo di lavoro tecnico è la principale fonte di informazioni per l'elaborazione e il riesame di un BREF. È pertanto essenziale che i membri del gruppo di lavoro tecnico siano attivi nello scambio di informazioni. Entrando a far parte di un gruppo di lavoro tecnico, i membri si impegnano a raccogliere e diffondere attivamente le informazioni entro i termini concordati dal gruppo o proposti da EU-BRITE nel rispetto delle regole della concorrenza.

I membri del gruppo di lavoro tecnico devono riferire al rappresentante del forum che li ha nominati, in particolare quando sorgono problemi riguardo allo scambio di informazioni.

I compiti principali di un gruppo di lavoro tecnico sono:

1. conoscere e comprendere le linee guida contenute nel presente documento;

2. individuare ed elencare i dati nuovi/aggiornati e gli aspetti fondamentali pertinenti per l'elaborazione o l'aggiornamento delle conclusioni sulle BAT per il settore interessato;

3. raccogliere attivamente informazioni economiche e tecniche mirate importanti per l'elaborazione/il riesame di un BREF, compresi in particolare dati nuovi/aggiornati sui livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni oggetto del BREF (per il settore/Stato membro che i membri del gruppo rappresentano), in base al processo concordato dal gruppo secondo linee guida generali di EU-BRITE conformemente ai principi stabiliti nel capitolo 5 del presente documento, anche allo scopo di affrontare aspetti come le informazioni commerciali riservate, le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza, i conflitti di interesse e altre questioni correlate;

4. verificare la qualità dei dati e delle informazioni raccolti prima di trasmetterli a EU-BRITE, in particolare la completezza e coerenza dei dati contenuti nei modelli/questionari precompilati utilizzati per raccogliere le informazioni su installazioni, impianti e processi specifici (cfr. sezioni 5.4 e 5.5);

5. condividere i dati raccolti con membri di altri gruppi di lavoro tecnici e con EU-BRITE inserendo le informazioni direttamente nel sistema BATIS (cfr. sezione 4.7.1), con l'eventuale eccezione di informazioni commerciali riservate o informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza;

6. rispondere entro i termini prestabiliti alle richieste di informazioni supplementari o di chiarimenti da parte di EU-BRITE (cfr. sezione 1.2.5);

7. formulare osservazioni entro i termini prestabiliti in merito alle bozze dei BREF e ad altri documenti preparati da EU-BRITE;

8. partecipare attivamente alle riunioni dei gruppi di lavoro tecnici;

9. condividere esperienze con EU-BRITE e altri membri dei gruppi di lavoro tecnici (per esempio, durante le visite in loco);

10. individuare e stabilire contatti/reti con soggetti che non sono membri di gruppi di lavoro tecnici (per esempio, gruppi di esperti, autorità competenti, operatori o gruppi di operatori, gruppi nazionali, fornitori di tecniche) per acquisire ulteriori esperienze da condividere con il resto del gruppo di lavoro tecnico e con EU-BRITE. A tal fine, i membri del gruppo di lavoro tecnico possono istituire e coordinare "gruppi di supporto", ossia gruppi di esperti il cui compito è sostenere i membri del gruppo di lavoro tecnico nella raccolta di informazioni e nella preparazione di contributi per l'elaborazione o la revisione dei BREF;

11. dirigere o co-dirigere compiti o sottogruppi specifici (cfr. sezione 4.2.3) e riferire al gruppo di lavoro tecnico.

La maggior parte del lavoro dei membri del gruppo di lavoro tecnico dovrebbe svolgersi al di fuori delle riunioni con la trasmissione delle informazioni e il riesame delle bozze di proposte di testi. In particolare, l'elaborazione di un BREF richiede che il gruppo di lavoro tecnico risponda in maniera dettagliata a bozze di documenti sostanziali entro un periodo di tempo limitato. Anche se si cerca di ottenerlo durante tutto lo svolgimento del lavoro, il consenso del gruppo di lavoro tecnico non è un prerequisito e spetta a EU-BRITE riprodurre nel BREF le informazioni disponibili, tenuto conto delle discussioni del gruppo.

4.2.3 **Sottogruppi del gruppo di lavoro tecnico**

Per affrontare aspetti specifici nel suo ambito di competenza, il gruppo di lavoro tecnico può istituire sottogruppi per intraprendere compiti specifici quali raccogliere, analizzare, strutturare e discutere informazioni e dati, discutere le osservazioni sulle bozze di testi proposti o preparare e definire modelli o documenti. Il funzionamento dei sottogruppi è gestito in maniera trasparente da EU-BRITE, per che stila un mandato chiaro del sottogruppo e permette a tutti i membri del gruppo di lavoro tecnico di avere accesso ai sottogruppi e di seguirne e comprenderne le attività e il relativo risultato (per esempio, gli ordini del giorno, i verbali e le relazioni delle riunioni sono caricati tempestivamente nel sistema BATIS).

Le riunioni dei sottogruppi del gruppo di lavoro tecnico possono svolgersi in formato ibrido (in presenza e online) o online. Le discussioni e il lavoro dei sottogruppi non devono sostituire le riunioni del gruppo di lavoro tecnico.

4.2.4 **Il ruolo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche**

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) svolge un ruolo formale nelle attività dei gruppi di lavoro tecnici sostenendo il processo di scambio di informazioni durante la fase preliminare e le fasi successive, anche:

1. individuando le sostanze chimiche utilizzate in diversi settori o processi, per esempio fornendo elenchi pertinenti tratti dalla banca dati dell'ECHA (ossia i dati REACH ([14]), CLP ([15]) e BPR ([16])), in particolare nella fase preliminare del processo di elaborazione o riesame del BREF, e ordinando per priorità tali sostanze chimiche sulla base dei profili di pericolo/rischio (in relazione all'ambiente e alla salute umana) e di altri aspetti (ad esempio volume/usi/livelli di emissione), a seconda dei casi;
2. fornendo contributi sulle tecniche e sulle pratiche settoriali per la gestione e l'uso delle sostanze chimiche, se del caso, comprese informazioni sullo status normativo delle sostanze chimiche (per esempio classificazione armonizzata, restrizioni);
3. fornendo competenze in materia di informazioni sulle sostanze chimiche, comprese alternative più sicure (se disponibili), in diversi capitoli dei BREF.

4.2.5 **Il ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente**

Il considerando 21 della direttiva (UE) 2024/1785 recita che quando le competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) possono contribuire positivamente allo scambio di informazioni, la Commissione dovrebbe garantire che essa vi partecipi.

La partecipazione dell'AEA è particolarmente utile per l'elaborazione o il riesame dei BREF, in quanto l'Agenzia può fornire informazioni sulle emissioni, sui volumi di produzione o su altri indicatori di prestazione ambientale (per esempio il consumo di acqua, energia, materie prime) relativi ai settori contemplati dai BREF e comunicati al portale sulle emissioni industriali. Ciò deve orientare le discussioni nella riunione di avvio e le ulteriori discussioni durante il processo di riesame o di elaborazione dei BREF, man mano che nuove informazioni vengono comunicate al portale sulle emissioni industriali. Oltre alle competenze in materia di dati sulle emissioni industriali, l'AEA può anche contribuire allo scambio di informazioni attraverso l'ampio patrimonio conoscitivo acquisito nei suoi diversi settori di attività.

4.2.6 **Visite in loco**

Le visite in loco possono essere utili per la raccolta e la convalida di informazioni ai fini dell'elaborazione e del riesame dei BREF. Le visite in loco possono essere proposte da membri del gruppo di lavoro tecnico a EU-BRITE e ad altri membri del gruppo di lavoro tecnico. Le informazioni sulle visite in loco sono condivise con tutto il gruppo di lavoro tecnico con sufficiente anticipo rispetto alle date delle visite per consentire la massima partecipazione possibile di rappresentanti delle autorità locali competenti e di membri interessati del gruppo di lavoro tecnico ed evitando qualsiasi conflitto di interessi. EU-BRITE stila brevi relazioni delle visite in loco e le mette a disposizione di tutto il gruppo di lavoro tecnico attraverso il sistema BATIS (cfr. sezione 4.7.1).

([14]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
([15]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio.
([16]) Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo ai biocidi.

4.2.7 **Coinvolgimento dei fornitori di tecniche (ad es. fornitori di apparecchiature) nello scambio di informazioni**

I "fornitori di tecniche" (ad esempio, i fornitori di apparecchiature) che possono fornire informazioni e dati economici e tecnici preziosi per l'elaborazione e il riesame dei BREF devono essere invitati a partecipare attivamente allo scambio di informazioni, direttamente come membri di un gruppo di lavoro tecnico o indirettamente come esperti che forniscono informazioni a EU-BRITE o ad altri membri di un gruppo di lavoro tecnico.

Il termine "fornitore di tecniche" va inteso in un senso piuttosto ampio, per estendere la portata delle conoscenze nello scambio di informazioni. Il principale criterio per la loro partecipazione allo scambio di informazioni è che dispongano delle conoscenze/informazioni economiche e tecniche utili per lo scambio di informazioni sulle BAT, sulle tecniche emergenti, sui livelli di emissione/prestazione ambientale associati, sui valori di riferimento e sul controllo. Può trattarsi, per esempio, di esperti specializzati in una determinata BAT o tecnica emergente. In linea di principio non sono "fornitori di tecniche" gli intermediari puramente commerciali (venditori all'ingrosso) che vendono apparecchiature o servizi ai gestori/proprietari delle installazioni a scopo di lucro, senza avere necessariamente una comprensione tecnica sufficiente e conoscerne le prestazioni operative.

Le conoscenze/informazioni economiche e tecniche di cui i "fornitori di tecniche" dispongono possono applicarsi a un'ampia serie di attività come la concezione, la progettazione, la licenza, la fabbricazione/costruzione, la fornitura, il funzionamento, la manutenzione, il controllo e la chiusura di un'installazione/un impianto o di una sua parte (per esempio, un processo, un sistema, un componente). Le informazioni devono essere fornite in modo neutrale e non devono pubblicizzare specifici prodotti o marchi commerciali.

Il rappresentante di un'impresa "fornitrice di tecniche" nominato per un gruppo di lavoro tecnico deve agire di fatto come rappresentante dei "fornitori di tecniche" in generale o di un particolare sottosettore (non unicamente come rappresentante dell'impresa che lo impiega) per garantire un'adeguata rappresentanza del settore.

Si raccomanda pertanto di coinvolgere, per quanto possibile, i rappresentanti delle associazioni di fornitori di tecniche, attraverso i quali le singole imprese possano fornire informazioni.

4.3 **Il ruolo di EU-BRITE**

EU-BRITE ha il compito di coordinare lo scambio di informazioni e di garantire che per l'elaborazione o il riesame dei BREF le informazioni siano raccolte e trattate secondo le linee guida contenute nel presente documento.

Per ogni BREF il personale scientifico di EU-BRITE guida l'attività del gruppo di lavoro tecnico istituito a tale scopo.

EU-BRITE dirige l'attività volta a determinare le BAT, come definito nella direttiva Emissioni industriali riveduta, secondo i principi di competenza tecnica, trasparenza e neutralità. La sua attività comporta la verifica e l'analisi indipendenti delle informazioni raccolte per l'elaborazione delle conclusioni sulle BAT.

Se membri del gruppo di lavoro tecnico forniscono informazioni incomplete o insufficienti, EU-BRITE ne informa il gruppo e ne chiede il completamento. Inoltre, EU-BRITE cerca di colmare le carenze di informazioni ricercando attivamente i dati mancanti o incompleti (per esempio durante le visite in loco - cfr. sezione 4.2.6 - o rivolgendosi a persone/istituzioni non direttamente rappresentate nel gruppo di lavoro tecnico). EU-BRITE può anche organizzare conferenze telefoniche, videoconferenze o riunioni/seminari online con esperti se è necessario discutere determinate questioni riguardanti l'elaborazione o il riesame di un BREF, specialmente in caso di questioni controverse, nuove o complesse.

Per adempiere al suo ruolo, EU-BRITE svolge, in particolare, i seguenti compiti:

1. sostiene e partecipa attivamente alla raccolta di informazioni e redige i BREF;

2. controlla/verifica i dati/le informazioni trasmessi e, se ritenuto necessario, chiede a chi li fornisce integrazioni/chiarimenti;

3. dirige le discussioni tecniche nelle riunioni plenarie, nelle riunioni dei sottogruppi e nelle riunioni di valutazione dei dati del gruppo di lavoro tecnico e le presiede (cfr. anche sezioni 4.6.1 e 4.2.3);

4. garantisce la gestione generale dello strumento collaborativo BATIS (cfr. sezione 4.7.1) per garantire la trasparenza dello scambio di informazioni;

5. presenta la bozza finale dei BREF alle riunioni del forum (cfr. sezione 1.3).

Gli altri compiti svolti da EU-BRITE sono menzionati in altre parti del presente documento, in particolare nella sezione 4.5.

Il personale di EU-BRITE che conduce lo scambio di informazioni su uno specifico BREF dovrebbe vantare un'ottima conoscenza dell'ingegneria dei processi, delle questioni ambientali, delle normative del settore, dei procedimenti di autorizzazione ambientale, della politica ambientale dell'Unione europea e in particolare conoscere e comprendere il settore industriale interessato.

Le principali competenze necessarie sono una conoscenza tecnica, capacità organizzative, capacità di comunicazione, capacità di stesura di documenti, neutralità, integrità e capacità di lavorare e di scrivere documenti tecnici in lingua inglese.

4.4 **Il ruolo del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali**

Conformemente all'articolo 27 bis, paragrafo 2, della direttiva riveduta, il centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE) raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative che contribuiscono, tra l'altro, alla riduzione al minimo dell'inquinamento, alla decarbonizzazione, all'efficienza delle risorse e a un'economia circolare che usa meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure. Tali informazioni riguardano le prestazioni ambientali delle tecniche, il loro livello di sviluppo e altre informazioni pertinenti, per esempio su dati economici, possibili restrizioni all'applicabilità, considerazioni incrociate. Le tecniche innovative comprendono sia quelle già sviluppate commercialmente sia quelle ancora in fase di sviluppo. Tra queste figurano le tecniche emergenti che consentono di realizzare una profonda trasformazione industriale.

INCITE è stata creato a tal fine ed è responsabile del mantenimento di una piattaforma informativa globale e accessibile al pubblico che consenta la raccolta di un flusso continuo di informazioni sulle tecniche innovative ([17]). Tale piattaforma consente inoltre di mappare le installazioni, gli impianti o i processi dimostrativi e primi nel loro genere.

INCITE coinvolge direttamente tutti i principali portatori di interessi di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3, della direttiva riveduta al fine di incoraggiare la presentazione di informazioni direttamente in forma scritta o attraverso la piattaforma informativa. Tali portatori di interessi assistono INCITE nella raccolta di dati sulle tecniche innovative e comprendono fornitori di tecniche, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, associazioni industriali, istituti di ricerca e rappresentanti degli Stati membri.

Il ruolo di INCITE è raccogliere tutte le informazioni ricevute, analizzarle e pubblicare i risultati in relazioni periodiche che devono essere utilizzate, per esempio, dal forum ex articolo 13 per esprimere il proprio parere sul programma di lavoro per lo scambio di informazioni nel processo BREF.

I risultati di INCITE sono utilizzati dal gruppo di lavoro tecnico per orientare la valutazione delle tecniche innovative da prendere in considerazione nell'ambito di un BREF, ai fini della determinazione delle BAT o delle tecniche emergenti e dei livelli o valori potenziali di riferimento associati nel BREF e nelle conclusioni sulle BAT. La valutazione tiene conto del loro grado di sviluppo, dei benefici ambientali e dell'efficacia in termini di costi. Per le tecniche innovative selezionate, durante il periodo di elaborazione o di riesame del BREF occorre raccogliere dati utilizzando le installazioni industriali pertinenti, comprese quelle prime nel loro genere. Le informazioni a disposizione di INCITE per altri settori legati alle tecniche innovative possono essere utili anche per il gruppo di lavoro tecnico attivo.

A norma dell'articolo 27 bis, paragrafo 4, della direttiva riveduta, le modalità di lavoro dettagliate di INCITE saranno stabilite in un atto di esecuzione della Commissione.

4.5 **Attività preparatorie per lo scambio di informazioni**

4.5.1 **Lavori preparatori**

I lavori preparatori cominciano con l'elaborazione del programma di lavoro sui BREF e terminano con l'attivazione o la riattivazione del gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezione 4.5.2).

Non appena sarà definito il programma di lavoro sui BREF, i membri del forum di cui all'articolo 13 (cfr. sezione 1.3) saranno invitati a fornire informazioni utili per l'elaborazione / il riesame di tutti i BREF inclusi nel programma di lavoro, prima dell'inizio dello scambio di informazioni. I membri del forum metteranno a disposizione tali informazioni in cartelle specifiche su BATIS (cfr. sezione 4.7.1).

Le informazioni possono comprendere:

(i) l'ambito di applicazione;

(ii) i processi svolti;

(iii) le tecniche applicate;

([17]) Piattaforma informativa INCITE per la trasmissione di informazioni sulle tecniche innovative.

(iv) le principali questioni ambientali (cfr. sezione 4.6.1.2.1);

(v) gli insegnamenti tratti dall'attuazione delle conclusioni sulle BAT esistenti (se del caso);

(vi) informazioni sulle emissioni rese disponibili al pubblico a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), della direttiva riveduta;

(vii) informazioni tratte dal portale sulle emissioni industriali; e

(viii) qualsiasi questione specifica dei settori interessati.

Ciò non esclude che tali informazioni possano essere fornite su BATIS o INCITE (cfr. sezione 4.4) in qualsiasi altro momento, indipendentemente dal riesame di un BREF.

Queste informazioni aiuteranno EU-BRITE ad attivare o riattivare il gruppo di lavoro tecnico e a chiedere un contributo iniziale. Ciò ottimizzerà la fase preliminare e ne ridurrà la durata (cfr. sezione 4.5.2).

4.5.2 **Fase preliminare**

In sede di elaborazione o riesame di un BREF, al momento dell'attivazione o della riattivazione del gruppo di lavoro tecnico i membri del forum saranno invitati a nominare uno o più rappresentanti di tale gruppo. Insieme alla lettera di attivazione/riattivazione, o dopo l'invio della lettera, EU-BRITE invierà una richiesta di "contributo iniziale" o una "richiesta preliminare" (per esempio una consultazione). Queste informazioni saranno utilizzate per organizzare e strutturare le discussioni nella riunione di avvio (cfr. sezione 4.6.1.2).

La "richiesta di contributo iniziale" o la "richiesta preliminare" contiene proposte e richieste di informazioni sui temi che si prevede saranno discussi nella riunione di avvio. Tali temi comprendono solitamente:

— ambito di applicazione del BREF;

— principali questioni ambientali per il settore industriale interessato (per esempio in termini di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, uso dell'acqua e consumo di energia, produzione di rifiuti, economia circolare, decarbonizzazione, uso delle sostanze chimiche) (cfr. sezione 4.6.1.2.1). Nel riesame di un BREF esistente, ciò deve includere almeno le principali questioni ambientali già individuate in tale BREF;

— tipo e formato dei dati specifici dell'impianto o dell'installazione che devono essere raccolti;

— procedura per la raccolta dei dati e delle informazioni;

— struttura del BREF.

Nel riesame di un BREF, la richiesta può anche basarsi sulle informazioni disponibili nel capitolo "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori", presente nel BREF esistente.

In generale, EU-BRITE deve elaborare proposte chiare con motivazioni pertinenti in relazione ai temi di cui sopra. In caso di dubbi su alcune questioni, è opportuno formulare domande (richieste) chiare al fine di chiarire le proposte.

Inoltre la "richiesta di contributo iniziale" o la "richiesta preliminare" potrebbe includere richieste di informazioni su quanto segue:

— informazioni generali sul settore interessato, per esempio il numero e le dimensioni delle relative installazioni;

— una panoramica dei processi principali/tipici utilizzati nel settore;

— una panoramica delle tecniche utilizzate per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso. Tali tecniche potrebbero mirare a prevenire e ridurre le emissioni, a prevenire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione;

— le tecniche esistenti e nuove da considerare per la determinazione delle BAT, così come le tecniche emergenti e i processi, la cui attuazione comporterebbe benefici ambientali o economici per il settore;

— miglioramenti delle tecniche e dei processi esistenti riguardo alla protezione della salute umana e dell'ambiente o agli aspetti economici, come l'uso di sostanze chimiche più sicure. Possono essere fornite informazioni anche sulle tecniche obsolete.

4.6 **Tappe dello scambio di informazioni**

4.6.1 **Riunioni del gruppo di lavoro tecnico**

4.6.1.1 **Informazioni generali**

Le riunioni del gruppo di lavoro tecnico sono organizzate e presiedute da EU-BRITE e si tengono preferibilmente in formato ibrido (in presenza e online). L'inglese è la lingua di lavoro utilizzata nelle riunioni. La riunione di avvio e quella finale sono basate ciascuna su un documento di riferimento preparato da EU-BRITE che stabilisce gli argomenti proposti da discutere ed è inviato prima della riunione a tutti i membri del gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezioni 1.2.5, 4.6.1.2 e 4.6.1.4).

4.6.1.2 **Riunione di avvio**

Il documento informativo deve costituire la base sulla quale organizzare e strutturare le discussioni nella riunione di avvio. Esso deve tenere conto delle informazioni raccolte nei lavori preparatori (cfr. sezione 4.5.1) e nella fase preliminare (cfr. sezione 4.5.2) ed essere distribuito al gruppo di lavoro tecnico almeno quattro settimane prima della riunione.

La riunione di avvio deve trattare in particolare gli argomenti elencati di seguito e giungere a conclusioni.

1. L'ambito di applicazione e la struttura del BREF.
2. Le principali questioni ambientali del relativo settore (cfr. sezione 4.6.1.2.1).
3. La tipologia e la quantità delle informazioni da raccogliere durante l'elaborazione o il riesame del BREF.
4. Una procedura che consenta al gruppo di lavoro tecnico di individuare se pertinente e di chiarire nel BREF quanto segue:
    i. quelle che vengono considerate condizioni di esercizio «normali» e condizioni di esercizio «diverse da quelle normali» per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del BREF;
    ii. misure adottate per prevenire o, se ciò non è fattibile, per ridurre l'inquinamento durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo delle operazioni; cfr. anche la sezione 2.3.7).
5. Un calendario generale dei lavori, basato sulla procedura tipica indicata nella sezione 1.2.5, in particolare sul termine per la ricezione delle informazioni di base dopo la riunione di avvio.
6. I compiti specifici che devono essere svolti dal gruppo di lavoro tecnico, anche da eventuali sottogruppi, se pertinente (cfr. sezioni 4.2.3), indicando in modo particolare quale membro del gruppo ha pattuito di fornire determinate informazioni.
7. La riunione di avvio deve anche offrire l'opportunità di informare i membri del gruppo di lavoro tecnico in merito alle questioni che devono essere trattate in maniera coerente nei BREF, in particolare:
    i. modi per trattare le informazioni commerciali potenzialmente riservate e le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza, i conflitti di interessi e le questioni connesse (cfr. sezione 5.3);
    ii. le interazioni con altri BREF;
    iii. lo strumento specifico che il gruppo di lavoro tecnico utilizza per raccogliere, scambiare e analizzare le informazioni. In particolare, sono presentati al gruppo di lavoro tecnico il sistema BATIS (cfr. sezione 4.7.1) e le procedure per la trasmissione delle informazioni individuate nella riunione di avvio.

Le conclusioni della riunione di avvio e il resoconto della riunione sono distribuiti successivamente. Il resoconto della riunione è reso disponibile al pubblico.

4.6.1.2.1 **Individuazione delle principali questioni ambientali**

Per facilitare un processo efficace ed efficiente, l'elaborazione di un BREF si concentra sulle principali questioni ambientali che devono essere affrontate nello scambio di informazioni e nelle conclusioni sulle BAT. Tali questioni possono riguardare, per esempio, l'emissione di un determinato inquinante, la produzione di rifiuti o l'efficienza delle risorse, come l'efficienza idrica ed energetica.

Con "principale questione ambientale" s'intende una questione ambientale considerata sufficientemente importante nel contesto di un determinato BREF da giustificare la raccolta di informazioni attraverso questionari specifici per installazione, impianto e processo e, se necessario, come informazioni di base. L'obiettivo della raccolta di tali informazioni è ricavare BAT e, ove possibile e opportuno, BAT-AEL, BAT-AEPL o valori di riferimento per affrontare tali questioni.

Un BREF mira ad affrontare questioni che sono pertinenti a livello europeo e non può affrontare tutte le questioni locali in tutta l'Unione. Tale principio deve inoltre guidare il gruppo di lavoro tecnico nell'individuazione delle principali questioni ambientali. In tale contesto, una questione non identificata come principale questione ambientale ai fini dell'elaborazione di un BREF (e di conseguenza per la quale non sono fissati BAT-AEL/BAT-AEPL/valori di riferimento) può comunque essere importante a livello nazionale, locale o di installazione e potrebbe dover essere affrontata dalle autorità competenti ([18]).

L'individuazione delle principali questioni ambientali deve avvenire nella fase più precoce possibile del processo di scambio di informazioni. Nella riunione di avvio deve essere ricercato un ampio consenso del gruppo di lavoro tecnico su tali questioni, che deve costituire la base per l'elaborazione di un questionario dettagliato volto a raccogliere i dati e le informazioni contestuali necessari per determinare le conclusioni sulle BAT. Il gruppo di lavoro tecnico può includere ulteriori questioni ambientali nella raccolta dei dati e valutarne la pertinenza per il settore in una fase successiva. L'inclusione di tali dati aggiuntivi deve essere sostenuta da solide argomentazioni e garantire che la loro successiva valutazione non crei un carico di lavoro sproporzionato per il gruppo di lavoro tecnico.

L'individuazione delle principali questioni ambientali tiene conto di criteri e fonti di informazione quali:

— la rilevanza dell'inquinamento causato dall'attività o dal processo nonché di altri impatti che esso può avere sulla salute umana o sull'ambiente nel loro complesso (per esempio impatti sulle risorse, produzione di rifiuti);

— l'importanza dell'attività (numero di installazioni interessate dalla principale questione ambientale, distribuzione geografica, contributo alle emissioni (industriali) totali nell'Unione);

— la possibilità di individuare tecniche nuove o aggiuntive in grado di ridurre ulteriormente l'inquinamento;

— la possibilità di fissare BAT-AEL, BAT-AEPL o valori di riferimento che migliorerebbero il livello di protezione ambientale rispetto ai livelli attuali di emissione;

— le informazioni provenienti dalle autorizzazioni ambientali, i risultati del controllo delle emissioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), della direttiva riveduta e le informazioni provenienti dal portale sulle emissioni industriali;

— i relativi obiettivi/priorità generali dell'Unione.

I criteri di cui sopra potrebbero non essere sufficienti per individuare le sostanze chimiche pericolose o gli inquinanti emergenti utilizzati o emessi in un settore, per esempio a causa della disponibilità limitata di dati di controllo. In tali casi l'individuazione delle principali questioni ambientali potrebbe tenere conto di quanto segue:

— un'identificazione sistematica delle sostanze chimiche / degli inquinanti emergenti, per esempio un inventario delle principali sostanze chimiche utilizzate nei processi produttivi in un settore e informazioni sui loro percorsi di emissione e sul rilascio previsto ([19]);

— l'esito di un apposito esercizio preliminare con il coinvolgimento di esperti nel settore chimico;

— informazioni fornite dall'ECHA;

— informazioni fornite da INCITE.

Qualora i dati disponibili siano limitati, il gruppo di lavoro tecnico può valutare l'opportunità di includere nel BREF specifiche conclusioni sulle BAT relative al controllo, al fine di garantire la disponibilità di tali dati per i futuri riesami del BREF.

Ai fini del riesame di un BREF, si prevede che le principali questioni ambientali precedentemente individuate dalle conclusioni sulle BAT esistenti rimangano in genere pertinenti. L'esclusione di una principale questione ambientale esistente o l'aggiunta di una nuova in sede di riesame di un BREF deve essere sostenuta da valide motivazioni.

([18]) Cfr. articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva e causa C-626/22, punto 122.
([19]) Per ulteriori informazioni cfr. la relazione "HAZBREF" (Hazardous industrial chemicals in the IED BREF — Interreg Baltic Sea Region).

4.6.1.3 **Riunioni intermedie del gruppo di lavoro tecnico**

Se necessario, prima della riunione finale possono essere organizzate riunioni intermedie del gruppo di lavoro tecnico per consentire a quest'ultimo di giungere a conclusioni su elementi fondamentali per l'elaborazione del BREF, per esempio le principali questioni ambientali, l'ambito di applicazione o gli elementi delle conclusioni sulle BAT proposte, agevolando in tal modo l'ordine del giorno della riunione finale. In tutti i casi, prima delle riunioni intermedie occorre chiarire che si giungerà a conclusioni e su quali argomenti. I documenti delle riunioni sono distribuiti al gruppo di lavoro tecnico con almeno tre settimane di anticipo e le conclusioni cui giunge il gruppo di lavoro tecnico durante le riunioni sono debitamente registrate (per esempio nelle "conclusioni delle riunioni"). Nel corso di tali riunioni possono essere espressi anche pareri discordanti (cfr. sezione 4.6.1.4.2).

4.6.1.4 **Riunione finale**

4.6.1.4.1 **Informazioni generali**

La riunione finale è intesa a risolvere le questioni ancora in sospeso al fine di concludere le discussioni tecniche in seno al gruppo.

La riunione finale deve trattare in particolare gli argomenti elencati di seguito e giungere a conclusioni:

1. il contenuto e la struttura delle conclusioni sulle BAT (cfr. capitolo 3);
2. eventuali modifiche del contenuto della sezione del BREF intitolata "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti" (cfr. sezione 2.3.7);
3. questioni da menzionare nella sezione del BREF intitolata "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" (cfr. sezione 2.3.9).

Le principali questioni da discutere nella riunione finale e le proposte di EU-BRITE devono essere delineate in un documento di riferimento dettagliato.

Il documento di riferimento deve essere distribuito al gruppo di lavoro tecnico almeno sei settimane prima della riunione. Qualora si siano già svolte riunioni intermedie prima della riunione finale e siano già stati concordati elementi fondamentali per l'elaborazione del BREF, il documento di riferimento deve essere distribuito almeno quattro settimane prima della riunione.

Il documento di riferimento deve includere almeno una valutazione delle osservazioni importanti ricevute (cfr. sezione 0). EU-BRITE deve inoltre fornire al gruppo di lavoro tecnico almeno l'ultima versione dei capitoli del BREF intitolati "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti" (cfr. sezione 2.3.7) e "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)" (cfr. sezione 2.3.8), unitamente a una raccolta di grafici o a uno strumento di visualizzazione dei dati a sostegno delle discussioni durante la riunione finale.

Nella riunione finale l'obiettivo è giungere a conclusioni con l'ampio consenso dei membri presenti del gruppo di lavoro tecnico. Tuttavia il consenso non è un prerequisito e, in caso di punti di dissenso, questi devono essere registrati come indicato nella sezione 4.6.1.4.2.

4.6.1.4.2 **Punti di dissenso**

Le BAT e i livelli di emissione e di prestazione ambientale ad essa associati (cfr. sezione 3.3) devono essere definiti da EU-BRITE sulla base delle informazioni disponibili al momento della distribuzione della bozza al gruppo di lavoro tecnico per la sua riunione finale (cfr. sezione 4.6.1.4). Queste informazioni possono includere proposte specifiche ricevute dal gruppo di lavoro tecnico per le BAT o per i livelli associati di emissione o di prestazione ambientale o per i valori di riferimento.

I membri del gruppo di lavoro tecnico dovrebbero fornire validi argomenti tecnici, economici attinenti al loro caso quando non concordano sulla bozza di conclusioni sulle BAT. Tali argomenti devono essere presentati inizialmente come osservazioni per la bozza del BREF entro il termine del periodo di consultazione prestabilito(cfr. sezione 1.2.5).

Se alla fine il gruppo di lavoro tecnico non raggiunge un consenso su un argomento, i pareri discordanti e la loro motivazione devono essere riportati nella sezione del BREF "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" soltanto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. il parere discordante è basato su informazioni già messe a disposizione del gruppo di lavoro tecnico al momento della redazione delle conclusioni sulle BAT per il BREF oppure è stato espresso entro il termine del periodo di presentazione di osservazioni sulla bozza;
2. una valida motivazione a sostegno del punto di dissenso è fornita dai membri del gruppo di lavoro tecnico interessati, corroborata dagli opportuni dati tecnici o economici.

I pareri discordanti devono essere espressi durante la discussione pertinente nella riunione finale o in altre riunioni del gruppo di lavoro tecnico in cui si giunge a conclusioni (cfr. sezione 4.6.1.3) e devono essere successivamente confermati per iscritto, unitamente a una spiegazione della loro motivazione.

Gli Stati membri, le ONG che promuovono la salute umana o la protezione dell'ambiente o le associazioni industriali che esprimono il punto di dissenso o lo sostengono devono essere chiaramente menzionati nel documento (cfr. sezione 2.3.9).

4.6.2 **Elaborazione del questionario per la raccolta dei dati**

I dati specifici per installazione, impianto e processo e le informazioni contestuali sono raccolti utilizzando un questionario specifico per settore preparato da EU-BRITE. Il questionario è inteso a raccogliere informazioni sulle prestazioni della tecnica al fine di tenerne conto nella determinazione delle BAT o delle tecniche emergenti. Per quanto possibile, EU-BRITE elabora il questionario in modo facilmente comprensibile per i gestori.

Il questionario e il processo di raccolta dei dati devono essere concepiti in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi, risultando di facile utilizzo, efficienti e idonei a essere gestiti in modo collaborativo all'interno delle imprese. Ulteriori miglioramenti tramite la digitalizzazione (per esempio procedure integrate di garanzia della qualità/controllo della qualità, campi di dati precompilati e altre funzionalità digitali) devono sostenere tali obiettivi. Il questionario deve essere sufficientemente flessibile da consentire aggiornamenti mirati di dati complementari.

EU-BRITE elabora un primo questionario e lo condivide con il gruppo di lavoro tecnico per un primo ciclo di osservazioni. Ciò può avvenire in occasione della riunione di avvio se la fase preliminare è sufficientemente avanzata; in caso contrario dovrà avere luogo in un secondo momento.

Sulla base delle osservazioni del gruppo di lavoro tecnico, EU-BRITE perfeziona il questionario con l'aiuto del gruppo stesso. Possono esservi una o più bozze intermedie, a seconda delle osservazioni e dei riscontri del gruppo di lavoro tecnico. Il questionario finale è poi concordato, per esempio, in un'apposita riunione del gruppo di lavoro tecnico.

Una volta che il gruppo di lavoro tecnico avrà concordato il contenuto e il formato, ad alcuni operatori industriali individuati dal gruppo stesso potrà essere chiesto di testare il questionario prima dell'inizio ufficiale della raccolta dei dati. Ciò al fine di garantire che il questionario sia adatto alle caratteristiche specifiche delle installazioni, degli impianti o dei processi.

4.6.3 **Raccolta e analisi dei dati e delle informazioni**

4.6.3.1 **Raccolta dei dati e delle informazioni**

La raccolta dei dati e delle informazioni comprende sia informazioni generali ("di base") sul settore che dati specifici per installazione, impianto e processo e informazioni contestuali.

Le fasi tipiche per la raccolta di dati specifici dell'installazione, dell'impianto e del processo e di informazioni contestuali sono le seguenti:

— i membri del gruppo di lavoro tecnico (in genere gli Stati membri, eventualmente con il sostegno dell'industria) individuano una serie di installazioni o impianti efficienti e distribuiscono il questionario agli operatori. L'elenco delle installazioni o degli impianti efficienti mira a massimizzare la rappresentatività del settore e la qualità/solidità dei dati. Non necessariamente le installazioni o gli impianti efficienti presentano le stesse prestazioni per quanto riguarda tutte le matrici ambientali;

— i gestori compilano i questionari (eventualmente con il sostegno dei rappresentanti degli Stati membri o dell'industria);

— i rappresentanti degli Stati membri e le autorità competenti controllano la completezza e la coerenza dei questionari compilati. EU-BRITE può fornire liste di controllo per facilitare tale procedura;

— le autorità competenti degli Stati membri restituiscono i questionari compilati;

— in caso di informazioni riservate, cfr. la sezione 5.3.

Per quanto riguarda le informazioni "di base" pattuite o indicate nelle conclusioni della riunione di avvio, il gruppo di lavoro tecnico le pubblica direttamente su BATIS.

4.6.3.2 **Analisi dei dati e delle informazioni**

I dati e le informazioni compilati sono visualizzati e analizzati utilizzando una piattaforma di business intelligence e analisi visiva per l'individuazione dei dati.

Una serie di visualizzazioni pertinenti (per esempio grafici, tabelle, elenchi, mappe, valori calcolati, informazioni contestuali), denominata foglio, è messa a disposizione del gruppo di lavoro tecnico attraverso lo strumento di visualizzazione dei dati. I diversi fogli sono raggruppati in un'applicazione correlata. Una volta creata, l'applicazione è condivisa con l'intero gruppo di lavoro tecnico e può essere utilizzata per analizzare dati e informazioni, oltre ad altri documenti pertinenti condivisi su BATIS (cfr. sezione 4.7.1). In caso di informazioni riservate, i rappresentanti degli Stati membri in seno al gruppo di lavoro tecnico vi avranno accesso dopo aver firmato un accordo di non divulgazione (cfr. sezione 5.3).

4.6.3.3 **Riunioni di valutazione dei dati**

Durante il processo di elaborazione/riesame dei BREF devono svolgersi almeno due riunioni di valutazione dei dati: una prima della pubblicazione della prima bozza del BREF e l'altra prima della riunione finale. Possono essere organizzate riunioni supplementari per affrontare questioni specifiche mirate.

L'obiettivo principale della riunione di valutazione dei dati tenuta prima della pubblicazione della prima bozza è esaminare e verificare i dati e le informazioni contestuali raccolti: oltre a valutare la completezza, l'accuratezza e la coerenza dei dati, la riunione serve a capire la rilevanza ambientale delle installazioni che li hanno forniti. Le discussioni in questa sede devono tenere conto dei dati unitamente alle informazioni contestuali, quali le tecniche applicate e le prestazioni ambientali; devono inoltre mirare a chiarire le questioni rimaste irrisolte nella riunione di avvio, per esempio in relazione alle principali questioni ambientali, e devono consentire di trarre conclusioni adeguate su tali questioni in sospeso nelle riunioni successive. Se del caso, la riunione deve anche offrire al gruppo di lavoro tecnico l'opportunità di discutere l'approccio metodologico per l'analisi, il raggruppamento e l'interpretazione dei dati raccolti, anche stabilendo il collegamento tra tecniche, condizioni operative e prestazioni ambientali, in preparazione della determinazione delle BAT, dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL. La riunione deve inoltre esaminare se sia necessario aggiornare alcuni questionari e come tenere conto di questi ultimi nella valutazione dei dati.

L'analisi dei dati o le discussioni in sede di riunione possono anche dar luogo a richieste di dati o informazioni supplementari.

Durante la riunione di valutazione dei dati prima della riunione finale, il gruppo di lavoro tecnico può discutere questioni importanti derivanti dalle osservazioni sulla prima bozza. All'occorrenza possono essere organizzate altre riunioni di valutazione dei dati prima della riunione finale, per esempio se il BREF riguarda molti processi diversi o se è necessario spiegare modifiche significative della prima bozza derivanti dall'analisi dei dati.

Va osservato che durante queste riunioni di valutazione dei dati non sono raggiunte conclusioni sui BAT-AEL/BAT-AEPL o sugli intervalli di riferimento.

4.6.3.4 **Individuazione delle BAT e derivazione dei BAT-AEL/BAT-AEPL**

L'individuazione delle BAT e la derivazione dei relativi BAT-AEL seguono un approccio cooperativo e iterativo utilizzato nell'elaborazione e nel riesame di tutti i BREF. L'approccio prevede le fasi seguenti:

1. individuare le principali questioni ambientali per il settore;
2. esaminare le tecniche più pertinenti per affrontare tali questioni;
3. individuare i livelli di emissione associati, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Unione e a livello mondiale, utilizzando un approccio integrato;
4. esaminare le condizioni alle quali tali livelli di emissione sono stati raggiunti, ad esempio costi, effetti incrociati, benefici ambientali;
5. selezionare le BAT e i livelli di emissione associati.

Il gruppo di lavoro tecnico è coinvolto in ciascuna di queste fasi. EU-BRITE propone al gruppo di lavoro tecnico bozze di BAT e BAT-AEL in varie fasi del processo (per esempio nella prima bozza del BREF e nelle proposte aggiornate basate sulle osservazioni del gruppo di lavoro tecnico sulla bozza riveduta delle conclusioni sulle BAT prima della riunione finale). L'intero gruppo di lavoro tecnico discute quindi le proposte e formula le proprie conclusioni nella riunione finale.

Il gruppo di lavoro tecnico ricava validi BAT-AEL dai dati e dalle informazioni raccolti, se necessario ricorrendo ai pareri di esperti. La derivazione dei BAT-AEL non può basarsi solo su una valutazione statistica dei valori di emissione comunicati. Tra gli elementi fondamentali utilizzati per ricavare i BAT-AEL figurano i seguenti:

— la disponibilità di dati attendibili che tengano conto, per esempio, del metodo di controllo, del tempo di campionamento, del punto di controllo;

— l'identificazione dell'origine / delle fonti e dei fattori che influenzano i livelli di emissione per l'inquinante in questione;

— l'esistenza di tecniche idonee a prevenire/ridurre l'inquinante in questione;

— se le tecniche sono adeguatamente progettate, mantenute e utilizzate;

— le condizioni alle quali le tecniche sono applicate, tenendo conto anche di considerazioni economiche;

— l'uso di norme di controllo EN o ISO e la relativa incertezza;

— la frequenza di controllo dei dati comunicati;

— i periodi di calcolo della media dei dati comunicati;

— l'esistenza di picchi nei dati comunicati e fluttuazioni nei dati in condizioni operative normali (per esempio nei processi discontinui);

— eventuali effetti incrociati correlati.

I dati sulle emissioni o sulle prestazioni ambientali comunicati non devono essere presi in considerazione quando:

— non sono associati a tecniche o a una combinazione di tecniche;

— non rispettano i limiti di emissione o i limiti di prestazione stabiliti nell'autorizzazione.

Le eventuali restrizioni all'applicabilità di una tecnica devono essere descritte nel modo più dettagliato possibile.

I pareri di esperti sono particolarmente importanti quando i dati disponibili sono limitati, per esempio in relazione alle tecniche che consentono una profonda trasformazione industriale, alle sostanze chimiche pericolose o ai nuovi inquinanti.

I BAT-AEPL sono determinati per i singoli processi che presentano caratteristiche simili, quali i vettori energetici, le materie prime (in particolare le materie prime critiche), le unità di produzione e i prodotti finali, e un elevato grado di omogeneità nell'Unione quando i dati messi a disposizione nel sistema di scambio di informazioni a sostegno della determinazione delle BAT sono sufficientemente solidi. Le conclusioni sulle BAT possono anche esplicitare i parametri di riferimento indicativi che gli operatori sono tenuti a includere nei loro sistemi di gestione ambientale nei casi in cui la prestazione ambientale dipende in larga misura da circostanze specifiche dei processi.

4.6.4 **Bozze del BREF e osservazioni del gruppo di lavoro tecnico**

Ogni bozza di BREF riesaminato deve essere presentata sotto forma di versione consolidata, sottolineando le informazioni nuove e le modifiche apportate rispetto a quanto segue:

1. la versione del BREF pubblicata in precedenza;

2. le informazioni contenute nelle bozze precedenti elaborate durante il processo di riesame.

Le bozze sono distribuite da EU-BRITE al gruppo di lavoro tecnico allo scopo di sottoporre il documento a un riesame inter pares e di raccogliere le informazioni mancanti. Le osservazioni devono essere trasmesse a EU-BRITE entro un temine prestabilito (cfr. sezione 1.2.5) per mezzo di formati specifici.

Dopo la distribuzione di ogni bozza di BREF è previsto un periodo di almeno 8 settimane durante il quale i membri del gruppo di lavoro tecnico possono fornire osservazioni e suggerimenti sul documento (cfr. sezione 1.2.5).

Il principale obiettivo della consultazione è invitare i membri del gruppo di lavoro tecnico a effettuare il riesame tra pari e convalidare le informazioni incluse nel documento, così come a fornire le informazioni mancanti presentando dati supplementari. In casi eccezionali e giustificati, quando sono necessarie informazioni più dettagliate a sostegno delle osservazioni trasmesse, questa necessità deve essere chiaramente indicata con le osservazioni e le informazioni devono essere trasmesse entro un mese dal termine stabilito per la presentazione delle osservazioni.

Affinché il riesame del BREF sia più preciso e rapido, le osservazioni trasmesse sulla prima bozza sono suddivise in due gruppi:

1. un primo gruppo consiste nelle osservazioni considerate "importanti" dai membri del gruppo di lavoro tecnico (ossia le osservazioni che hanno un'incidenza sulle conclusioni sulle BAT, sull'ambito di applicazione e sulla struttura del BREF);

2. il secondo gruppo consiste nelle osservazioni "di minore importanza" (per esempio, refusi, osservazioni che non hanno alcuna incidenza sulle conclusioni sulle BAT).

I membri del gruppo di lavoro tecnico, prima di trasmettere le loro osservazioni a EU-BRITE, devono classificare ciascuna di esse in uno di questi due gruppi. EU-BRITE a sua volta raccoglie e diffonde dati statistici sulla base di questa distinzione per dare un'indicazione di massima del carico di lavoro e per aiutare a individuare le questioni più importanti in una fase iniziale del processo.

EU-BRITE deve trattare in via prioritaria le osservazioni considerate "importanti".

EU-BRITE informa nel dettaglio il gruppo di lavoro tecnico circa il modo in cui le osservazioni **importanti** sono state prese in considerazione nel documento di riferimento per la riunione finale (cfr. sezione 4.6.1). EU-BRITE informa il gruppo di lavoro tecnico circa il modo in cui tutte le osservazioni sono state prese in considerazione prima di presentare il BREF al forum (cfr. sezione 1.3).

4.7 **Strumenti per lo scambio di informazioni**

4.7.1 **Sistema di informazione sulle BAT (BATIS)**

BATIS è un'applicazione software basata su Internet creata per facilitare lo scambio di informazioni sulle BAT e agevolare il processo interno in EU-BRITE per redigere o riesaminare i BREF. Oltre al personale di EU-BRITE, hanno accesso a BATIS soltanto i membri nominati del forum e del gruppo di lavoro tecnico. Nel sistema BATIS sono disponibili i dati di contatto dei membri del gruppo di lavoro tecnico per facilitare lo scambio di informazioni in ciascun gruppo di lavoro tecnico.

L'obiettivo principale del sistema è aiutare EU-BRITE a organizzare e gestire le informazioni inerenti ai BREF, garantire la trasparenza e redigere BREF di alta qualità.

BATIS concorre a mantenere la trasparenza nel processo di elaborazione e di riesame dei BREF. A tale scopo, in BATIS sono disponibili tutte le informazioni raccolte nell'ambito dell'elaborazione o del riesame del BREF, fatta eccezione per le informazioni riservate o sensibili (cfr. sezione 5.3).

EU-BRITE è responsabile della gestione globale delle informazioni in BATIS. EU-BRITE struttura le informazioni/i documenti in BATIS (ad esempio organizzando i documenti caricati direttamente dai membri del gruppo di lavoro tecnico) in modo che siano facilmente reperibili, soprattutto per i membri del gruppo e del forum.

In particolare, EU-BRITE ha il compito di rendere disponibili in BATIS, quando non sono caricate direttamente, le informazioni sulle riunioni del gruppo di lavoro tecnico e dei sottogruppi (per esempio, documenti di riferimento, verbali delle riunioni, diapositive delle riunioni), le osservazioni del gruppo di lavoro tecnico sulle bozze dei BREF e le risposte di EU-BRITE su tali osservazioni (cfr. sezione 0).

Ai membri del gruppo di lavoro tecnico spetta caricare i propri contributi in BATIS. Un manuale d'uso online è disponibile nel sistema stesso.

BATIS dispone di una funzionalità che consente ai membri del gruppo di lavoro tecnico di sapere automaticamente (ossia quotidianamente) se sono state caricate nuove informazioni.

4.8 **Sicurezza dei dati personali**

I dati personali dei membri del gruppo di lavoro tecnico e del forum, che consistono nel nome e nei dati di contatto di ciascun membro, sono raccolti da EU-BRITE al momento della loro nomina come membri di un gruppo di lavoro tecnico o del forum allo scopo esclusivo di consentire a EU-BRITE di gestire la loro partecipazione all'elaborazione/al riesame di un BREF e ai membri di avere accesso a strumenti di gestione per la modifica e il riesame dei BREF e di altri documenti.

La Commissione si impegna a tutelare la vita privata degli utenti. La politica in materia di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è basata sul regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]). Per ulteriori informazioni, sul sito Internet di EU-BRITE è disponibile una dichiarazione sulla tutela della privacy per i membri del gruppo di lavoro tecnico e del forum.

I membri del gruppo di lavoro tecnico e del forum possono esercitare in qualsiasi momento il loro diritto di accedere ai dati e di modificarli contattando EU-BRITE.

5 CAPITOLO 5 - RACCOLTA E TRASMISSIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

5.1 Introduzione

Questo capitolo presenta le linee guida sulla raccolta dei dati e delle informazioni di base per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), della direttiva riveduta.

5.2 Principi generali per la raccolta e la trasmissione dei dati e delle informazioni per l'elaborazione e il riesame dei BREF

I dati da raccogliere e trasmettere a EU-BRITE per quanto riguarda la prestazione ambientale di installazioni, impianti e processi, le tecniche applicate e la loro attuabilità economica e tecnica devono consentire di elaborare, riesaminare e, ove necessario, aggiornare i BREF e le conclusioni sulle BAT in essi contenute come descritto nel capitolo 3.

Di seguito sono illustrati i principi generali che devono essere applicati dai membri del gruppo di lavoro tecnico per la raccolta e la trasmissione dei dati.

1. Le serie di dati a livello di singola installazione, singolo impianto e singolo processo, che indicano sia la prestazione ambientale ottenute sia le tecniche utilizzate a tale scopo sono essenziali per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti.

2. È pertanto indispensabile che i membri del gruppo di lavoro tecnico forniscano serie di dati complete almeno a livello di installazione, impianto o processo come specificato nella sezione 5.4. I dati aggregati di vari impianti/varie installazioni di norma non sono sufficienti a corroborare le conclusioni sulle BAT, sulle tecniche emergenti, sui BAT-AEL e i BAT-AEPL (cfr. sezioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.5.1).

3. Occorre menzionare e documentare le tecniche di lavorazione e le tecniche di fine ciclo utilizzate nell'installazione, nell'impianto o nel processo per ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Se pertinente, deve essere presentata una descrizione completa delle tecniche (insieme alle serie di dati) sulla base della struttura illustrata nella sezione 2.3.7.2.

4. I dati trasmessi devono essere accompagnati da chiare indicazioni del fatto che si riferiscano o meno a condizioni di esercizio normali o a condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo delle operazioni); cfr. sezione 4.6.1.2.

5.2.1 Tipo di dati/informazioni

I dati/le informazioni principali devono essere raccolti almeno fino a livello di installazione, impianto, processo o persino a un livello più preciso (per esempio, linea di produzione, unità, processo, forno) facendo un chiaro riferimento alle tecniche applicate e ad altri dati contestuali o di processo (consumo di energia, acqua, materie prime).

Per quanto riguarda le tecniche emergenti, i dati possono essere raccolti da un prototipo dimostrativo in un ambiente pertinente, ossia testando un prototipo su scala ingegneristica o di sistema in condizioni che riproducono fedelmente l'ambiente operativo finale previsto (almeno TRL 6-7). Devono essere prese in considerazione le informazioni provenienti da INCITE (cfr. sezione 4.4) sulle prestazioni ambientali delle tecniche emergenti.

Le informazioni che forniscono un quadro globale del settore - che potrebbero includere la capacità del settore, i livelli di produzione, le informazioni sul mercato, i prezzi e altre eventuali informazioni sensibili - possono essere trasmesse in forma aggregata, ma ciò è utile soprattutto per la stesura o l'aggiornamento dei capitoli del BREF intitolati "Informazioni generali" e "Livelli attuali di emissione e di consumo" (cfr. sezioni 2.3.4 e 2.3.6).

([20]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Le informazioni presentate sulle tecniche devono riguardare, per quanto possibile, tutti gli aspetti menzionati nella sezione 5.4 per consentire la stesura del capitolo del BREF intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT" (cfr. sezione 2.3.7). Le prestazioni delle tecniche devono essere contestualizzate e sostenute in particolare dai dati economici e operativi pertinenti (cfr. sezione 5.4).

Occorre fornire le informazioni delle installazioni ritenute più efficienti (per quanto riguarda la protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso). Per queste installazioni, le informazioni di cui alla sezione 5.4 devono includere dati sufficienti a far capire il modo in cui è stato ottenuto l'alto livello rilevato di prestazione ambientale e protezione della salute umana. Ciò non significa che debbano essere raccolte e presentate soltanto le informazioni sulle installazioni, impianti o processi più efficienti. Per l'aggiornamento del capitolo 3 del BREF intitolato "Livelli attuali di emissione e di consumo" (cfr. sezione 2.3.6) è necessario che siano presentate informazioni sull'intervallo dei livelli di emissione e di consumo attualmente osservati per il processo nell'insieme e per i suoi processi secondari. Tali informazioni devono tenere conto, tra l'altro, della varianza dei processi applicati e delle dimensioni e dell'età delle installazioni.

5.2.2 **Formato dei dati**

Le informazioni a livello di installazione, impianto o processo devono di norma essere trasmesse a EU-BRITE utilizzando un modello comune, anche attraverso appositi strumenti online, il cui contenuto è discusso e concordato con il gruppo di lavoro tecnico. Ciò non preclude la presentazione di documenti giustificativi supplementari attraverso altri mezzi, se ritenuti utili (per esempio diagrammi di processo). Per ridurre al minimo il lavoro di raccolta dei dati, il gruppo di lavoro tecnico è incoraggiato a tenere conto degli obblighi di comunicazione periodica (per esempio nel quadro del portale sulle emissioni industriali) e della disponibilità dei dati. I modelli sono particolarmente utili per raccogliere un gran numero di informazioni, per consentire di confrontare i dati e individuare carenze e anomalie. Ciò non esclude l'uso di dati supplementari (per esempio, studi di casi, dati tecnici e finanziari riguardanti tecniche specifiche) se ritenuti utili per trarre conclusioni sulle BAT.

I dati/le informazioni essenziali che deve contenere un modello per la raccolta di serie di dati complete a livello di installazione, impianto e processo (o a un livello più discreto) sono indicati nella sezione 5.4 (che specifica i dati sulla prestazione ambientale e i dati operativi necessari).

5.2.3 **Qualità dei dati**

Le informazioni raccolte devono essere sufficientemente dettagliate da poterle valutare e confrontare con altri dati e poi utilizzare per le conclusioni sulle BAT e sulle tecniche emergenti (cfr. capitolo 3).

I dati forniti, in particolare quelli sulle emissioni e i consumi, devono riguardare anni recenti.

Tutte le cifre devono essere fornite in unità SI o in unità comunemente utilizzate nel settore e concordate dal gruppo di lavoro tecnico preferibilmente nella riunione di avvio.

Tutti i dati devono essere attentamente verificati prima di essere trasmessi a EU-BRITE per garantirne l'accuratezza, la completezza e individuare e correggere errori e incongruenze.

Se un questionario è ritenuto di qualità insufficiente per la valutazione dei dati (per esempio a causa di dati incompleti o informazioni mancanti rispetto ad altri questionari), i membri del gruppo di lavoro tecnico responsabili del questionario saranno invitati a completarlo o ad aggiornarlo.

I dati trasmessi considerati ampiamente incompleti o contenenti troppi errori non devono essere presi in considerazione.

5.3 **Questioni di riservatezza**

Può accadere che informazioni commerciali riservate e informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza siano necessarie/utili a EU-BRITE per le sue valutazioni (ad esempio costi, volume di produzione). In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva Emissioni industriali riveduta, lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili non sono usate per altri scopi. Le informazioni commerciali riservate e le informazioni sensibili non comprendono i dati sulle emissioni, in quanto questi sono di dominio pubblico.

Quando si inviano le informazioni a EU-BRITE deve essere chiaramente indicato se sono considerate informazioni commerciali riservate o informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza e pertanto non da riportare nel BREF, e deve essere fornita la motivazione/giustificazione del carattere riservato/sensibile. Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione, ai funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Se condivise con gli altri membri del gruppo di lavoro tecnico, le informazioni devono essere rese anonime in modo tale da non riferirsi a un gestore o a un'installazione particolare. Le informazioni non rese anonime possono essere condivise solo qualora la loro anonimizzazione impedisca un efficace scambio di informazioni sulle BAT con le ONG che promuovono la salute umana o la protezione dell'ambiente e le industrie interessate, a seconda dei casi, e a condizione che i rappresentanti di tali organizzazioni e associazioni abbiano firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione.

Le informazioni commerciali riservate e le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza non devono essere riportate nel BREF, a meno che non forniscano una base importante per le conclusioni sulle BAT. In tali casi il fornitore delle informazioni deve aver verificato la conformità al diritto della concorrenza e aver specificamente autorizzato EU-BRITE a comunicare le informazioni nel BREF.

Vi sono vari modi per trattare i dati riservati/sensibili nei BREF come per esempio l'aggregazione delle informazioni o la loro presentazione in forma anonima. Ciò può essere fatto da EU-BRITE, se necessario con l'aiuto di chi ha fornito le informazioni.

Il momento dell'elaborazione del modello di questionario (cfr. sezioni 4.6.1.2 e 5.4) è quello più opportuno per discutere nel dettaglio quali informazioni sono necessarie, l'eventuale livello di riservatezza dei dati richiesti e le modalità di trattamento delle informazioni commerciali potenzialmente riservate, delle informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza, i conflitti di interessi e questioni attinenti, sulla base della procedura discussa nella riunione di avvio.

5.4 Dati operativi e dati relativi alla prestazione ambientale necessari per i capitoli del BREF intitolati "Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti" e "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)"

5.4.1 Informazioni generali sui dati operativi e sui dati relativi alla prestazione ambientale

La presente sezione riguarda i dati operativi e i dati relativi alla prestazione ambientale. Tuttavia per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare le conclusioni sulle BAT, tutte le tecniche da considerare nel determinare le BAT e le tecniche emergenti devono essere presentate nel BREF in base alla struttura standard di cui alla sezione 2.3.7, in cui sono forniti altri dati necessari per l'elaborazione delle conclusioni sulle BAT (in particolare, dati relativi agli aspetti economici, agli effetti incrociati e considerazioni tecniche inerenti all'applicabilità).

Il gruppo di lavoro tecnico deve decidere - di preferenza nella riunione di avvio - il formato e il contenuto del questionario per il settore interessato (cfr. sezioni 4.6.1.2 e 5.5).

Tuttavia i principali tipi di dati sulla prestazione ambientale e dati operativi che un modello per la raccolta di dati specifici di un impianto o un'installazione dovrebbe contenere sono illustrati nelle sezioni che seguono.

5.4.2 Efficienza delle risorse

5.4.2.1 Informazioni generali sull'efficienza delle risorse

Le informazioni presentate devono includere dati sull'uso di sostanze chimiche/materie prime e ausiliarie, di acqua e di energia nei processi pertinenti. I dati sull'efficienza delle risorse comprendono informazioni sul livello di dettaglio e sui limiti del sistema considerati.

5.4.2.2 Consumo di materie prime e ausiliarie

Se pertinente per le attività interessate, le informazioni devono includere quanto segue a livello di installazione, impianto o processo:

1. il tipo e la quantità di materie prime e ausiliarie utilizzate (tra cui materie secondarie, sostanze chimiche e rifiuti riciclati);

2. un'indicazione delle tecniche utilizzate per massimizzare l'uso efficiente delle risorse e per prevenire/ridurre al minimo l'uso di sostanze pericolose o di sostanze estremamente preoccupanti; Le informazioni sulle tecniche possono comprendere la tecnologia impiegata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura delle installazioni.

5.4.2.3 **Uso di acqua**

Le informazioni presentate devono distinguere tra i tipi di acqua utilizzati, come l'acqua di raffreddamento e l'acqua di processo, e indicare se l'acqua è riutilizzata e, in tal caso, in quale misura. I dati/le informazioni devono includere, se pertinenti per le attività interessate, gli elementi di seguito specificati.

1. Le informazioni sull'origine dell'acqua utilizzata e sul corpo idrico ricevente (per esempio, nome, tipo - acqua piovana, acqua superficiale come quella di laghi, fiumi, mare o acqua sotterranea; se pertinente, anche la temperatura, il flusso, la qualità).

2. Le informazioni sui limiti del sistema (ossia parti/processi dell'installazione che utilizzano l'acqua per i quali sono comunicati i dati), accompagnate, se possibile, da uno schema.

3. Se il trattamento delle acque di alimentazione viene effettuato in loco e un'indicazione del tipo di trattamento eseguito (per esempio, desalinizzazione, filtrazione).

4. Un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e chiusura delle installazioni) per ridurre il consumo di acqua. Se la riduzione del consumo di acqua ha determinato una maggiore concentrazione degli effluenti, occorre indicarlo e indicare le misure adottate per ridurre al minimo l'impatto ambientale di effluenti più concentrati.

5.4.2.4 **Uso di energia**

Le informazioni raccolte devono includere quanto segue, se pertinente per le attività interessate:

1. fattori di produzione:

   i. il tipo e la quantità di combustibile/energia utilizzati (per esempio, olio combustibile, gas di petrolio liquefatto, gas naturale, vapore, energia elettrica (compresa la fonte), rifiuti, biogas, biocombustibile o biomassa utilizzata come combustibile), compresi i gas tecnici e di raffreddamento (per esempio, N_2, O_2). Se si usa vapore, ne devono essere indicate la temperatura e la pressione;

   ii. consumo di combustibile/energia (per tipo), distinguendo tra energia termica ed energia elettrica;

2. risultati:

   i. eventuale energia prodotta (per esempio, produzione di energia elettrica) e quantità. Se è prodotto vapore, ne devono essere indicate la temperatura e la pressione;

   ii. se l'energia viene venduta o l'energia termica viene utilizzata internamente o esternamente (per esempio, teleriscaldamento);

3. altro:

   i. se si recupera energia e in quale parte dell'installazione, in quale forma e in quale misura;

   ii. se vi sono reazioni esotermiche e in quali parti dell'installazione e in quale misura;

   iii. se vi sono perdite di calore e in quali parti dell'installazione e in quale misura;

4. nel presentare i valori relativi al consumo di energia / all'efficienza energetica devono essere indicati i limiti del sistema (parti/processi dell'installazione o dell'impianto che utilizzano l'energia per i quali sono comunicati i dati), la metodologia di controllo e le condizioni di riferimento;

5. le tecniche utilizzate per ridurre il consumo di energia e aumentare l'efficienza energetica. Le informazioni sulle tecniche possono comprendere la tecnologia impiegata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura delle installazioni.

I dati relativi all'energia devono essere espressi in kWh e MJ per massa di prodotto (o per massa di materie prime), indicando se per determinare tali dati sono stati utilizzati valori calorifici netti o lordi.

5.4.3 **Emissioni nell'acqua**

Le informazioni presentate devono distinguere tra i vari tipi di acque reflue, come l'acqua di raffreddamento e l'acqua di processo, e indicare se l'acqua è riutilizzata e, in tal caso, in quale misura. I dati/le informazioni devono includere, se pertinenti per le attività interessate, gli elementi di seguito elencati.

1. La quantità e la portata delle acque reflue di processo scaricate, indicando se sono inclusi scarichi eccezionali.

2. Le informazioni sulle fonti (per esempio, unità di processo) delle acque di processo scaricate o di altri flussi di acque reflue per ciascun punto di riferimento/campionamento. Per contribuire a valutare i possibili casi di miscelazione di flussi di acque reflue inquinate con flussi di acque reflue meno o non inquinate, sarebbe utile uno schema delle acque reflue. È inoltre preferibile raccogliere, per ciascun inquinante, informazioni sui flussi di massa o sui carichi specifici delle emissioni associate, in modo da poter tenere conto di qualsiasi potenziale effetto di diluizione.

3. La quantità, il flusso e la temperatura dell'acqua scaricata non di processo (ad esempio, di raffreddamento).

4. Se nell'installazione è raccolta e trattata l'acqua piovana e in che modo.

5. Se nell'installazione sono trattate le acque reflue provenienti da altre installazioni o altri impianti (comprese le acque reflue municipali) e in che modo.

6. I livelli di emissione (come concentrazioni o carichi, compresi i carichi specifici, se pertinenti ([21]); cfr. sezione 3.3.2) degli inquinanti scaricati per ogni flusso di acque reflue considerato e se le acque reflue vengono scaricate direttamente o indirettamente nelle acque riceventi. Le informazioni devono anche specificare se sono incluse o meno condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo delle operazioni). Queste informazioni devono essere presentate insieme alle informazioni di riferimento pertinenti indicate nella sezione 5.4.8.

7. L'indicazione se le acque reflue sono trattate in un impianto di trattamento di acque reflue situato all'interno o all'esterno (per esempio, un impianto municipale o centrale per un intero sito industriale) dell'installazione.

8. Un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e disattivazione delle installazioni) per evitare o, se ciò non è fattibile, per ridurre le emissioni nell'acqua. Per quanto riguarda le tecniche di abbattimento, è opportuno menzionare gli inquinanti interessati.

9. Informazioni sull'efficienza di abbattimento degli inquinanti o la quantità di inquinanti prima e dopo l'utilizzo delle tecniche per determinare l'efficienza di abbattimento.

10. Devono essere incluse informazioni sulle condizioni o situazioni che ostacolano l'uso della tecnica (anche quella di abbattimento) alla piena capacità, che richiedono l'esclusione parziale o totale della tecnica e sulle misure adottate per ripristinarne la piena capacità.

5.4.4 **Emissioni nell'aria**

I dati/le informazioni presentati devono includere, se pertinenti per il settore interessato, gli elementi di seguito elencati.

1. I livelli di emissione (come concentrazioni o carichi, anche specifici, se disponibili[22], cfr. sezione 3.3.2) degli inquinanti, distinguendo tra emissioni canalizzate (per esempio, mediante camini) ed emissioni non canalizzate (per esempio, diffuse/fuggitive), indicando se sono incluse le emissioni in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo delle operazioni). Per i dati specifici sul carico, deve essere chiaramente definito il prodotto cui si fa riferimento. Queste informazioni devono essere presentate insieme alle informazioni di riferimento pertinenti indicate nella sezione 5.4.8.

2. L'indicazione se gli effluenti gassosi sono trattati in un impianto di trattamento dei gas di scarico centrale situato all'interno o all'esterno.

3. Un'indicazione delle fonti (per esempio, processi di singole unità) delle emissioni diffuse/fuggitive e di quelle canalizzate mediante camini.

([21]) Le informazioni sui carichi (per esempio, massa di inquinanti emessi ogni anno) possono servire a individuare le priorità per la riduzione dell'inquinamento.

4. Flusso di gas di combustione, convertito se necessario in condizioni standard (gas secco a una temperatura di 273,15 °K e a una pressione di 1 013 hPa).

5. Condizioni di riferimento (per esempio, i dati sulle concentrazioni devono fare riferimento alle emissioni gassose secche a una temperatura di 273,15 °K una pressione di 1 013 hPa - in caso contrario, lo si deve indicare - e occorre menzionare il contenuto di ossigeno di riferimento, se del caso). In particolare per i processi di combustione, le condizioni di riferimento devono includere l'effettivo tenore di O_2 dell'effluente non diluito, le temperature del punto di campionamento (temperatura di fiamma, temperatura della camera, temperatura dell'effluente), il tipo di riscaldamento (diretto, indiretto).

6. Un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e disattivazione delle installazioni) per evitare o, se ciò non è fattibile, per ridurre le emissioni nell'aria. Per quanto riguarda le tecniche di abbattimento, sono menzionati gli inquinanti interessati.

7. La quantità di inquinanti prima e dopo le tecniche per determinare l'efficienza di abbattimento.

8. Devono essere incluse informazioni sulle condizioni o situazioni che ostacolano l'uso della tecnica (anche quella di abbattimento) alla piena capacità, che richiedono l'esclusione parziale o totale della tecnica e sulle misure adottate per ripristinarne la piena capacità.

5.4.5 **Emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee**

Le informazioni presentate devono includere, se pertinenti per il settore interessato, gli elementi di seguito elencati.

1. Le fonti potenziali (processi, materiali, sostanze) che possono causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.

2. Le informazioni sulle tecniche utilizzate per prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee.

5.4.6 **Residui**

Le informazioni presentate devono includere, se pertinenti per il settore interessato, a livello di installazione, impianto o processo, gli elementi di seguito elencati.

1. I tipi e le quantità di residui (per esempio fanghi) prodotti/creati dall'attività, compresi, se disponibili e pertinenti, i corrispondenti codici UE dei rifiuti.

2. Le caratteristiche (fisiche/chimiche) dei residui prodotti/creati dall'attività (per esempio, contenuto di metalli, contenuto solido secco medio).

3. Il peso specifico dei rifiuti organici e inorganici smaltiti e il peso specifico dei rifiuti riciclati o il peso dei residui riutilizzati o recuperati, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga all'interno o all'esterno dell'installazione, dell'impianto o del processo.

4. Un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e chiusura dell'installazione) per evitare la produzione di residui o, se ciò non è fattibile, per riutilizzare e recuperare i residui prodotti o per riciclare i rifiuti a livello di installazione, impianto o processo.

5.4.7 **Altre informazioni**

I dati operativi e quelli relativi alla prestazione ambientale forniti devono essere accompagnati da tutte le informazioni generali pertinenti come per esempio, ove applicabile:

1. l'anno di costruzione e di messa in funzione dell'installazione o dell'impianto e un'indicazione del carattere e delle date dei principali ammodernamenti;

2. il tipo di processi di produzione, di catalizzatori, di attrezzature (per esempio, laminatoi, scambiatori di calore e forni) utilizzati;

3. le principali condizioni operative del processo (per esempio, processo continuo o discontinuo, eventi ricorrenti come l'eliminazione del coke dai forni, la rigenerazione dei catalizzatori, il carico di produzione, la temperatura di processo);

4. i vari tipi di prodotti fabbricati e il modo in cui la loro qualità/composizione può influire sul consumo/sulle emissioni;

5. le misure adottate per prevenire o, se ciò non è fattibile, per ridurre l'inquinamento durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo delle operazioni);

6. le misure adottate per ridurre la probabilità (frequenza) o gli effetti ambientali di inconvenienti/incidenti.

5.4.8 **Informazioni di riferimento che devono accompagnare i dati relativi alle emissioni**

5.4.8.1 **Informazioni generali**

Per i dati sulle emissioni, oltre al valore e all'unità per il parametro monitorato, le informazioni presentate devono includere quanto segue:

1. la fonte delle emissioni (per esempio, reattore, forno);

2. un'indicazione del tipo di modello di emissioni (per esempio, valori minimi/massimi, percentili o una rappresentazione grafica; cfr. sezione 5.4.8.3).

5.4.8.2 **Controllo**

Per i dati di controllo delle emissioni, le informazioni presentate devono includere, se del caso:

1. la frequenza di misurazione/campionamento/monitoraggio;

2. il periodo medio utilizzato per comunicare i dati (cfr. informazioni dettagliate di seguito);

3. il tipo di metodo di controllo usato (per esempio, misurazione diretta, misurazione indiretta, bilancio termico/di massa, fattori di emissione) e le norme tecniche di monitoraggio EN/ISO (o altre) utilizzate, compresi il metodo di campionamento, il pretrattamento del campione e se e come sono state considerate le incertezze di misurazione. Se disponibile, per il parametro monitorato devono essere forniti il limite di rilevazione e il limite di quantificazione. Nei casi in cui la norma tecnica di monitoraggio non sia una norma EN/ISO, occorre fornirne una descrizione;

4. un'indicazione delle incertezze di misurazione/campionamento/monitoraggio;

5. informazioni sulla fonte dei dati, per esempio chi ha raccolto, analizzato e presentato i dati;

6. le condizioni di esercizio durante le quali sono state adottate le misure, vale a dire normali o diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo delle operazioni).

Per quanto riguarda l'espressione dei risultati dei controlli e il modo in cui trattare le incertezze, le misurazioni dirette e le disposizioni in materia di controllo, occorre tenere conto della pubblicazione *Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*.

5.4.8.3 **Medie, intervalli e distribuzioni dei valori delle emissioni**

Quando si forniscono le informazioni sul controllo delle emissioni, occorre indicare in maniera inequivocabile il periodo durante il quale i valori sono stati raccolti e ne è stata calcolata la media. Le informazioni raccolte in condizioni di esercizio diverse da quelle normali devono essere comunicate separatamente.

Lo scambio di informazioni deve riguardare le prestazioni di installazioni, impianti o processi e tecniche in termini di emissioni, espresse come medie nel breve e lungo termine, secondo il caso (cfr. sezione 1.1.1). La disponibilità di questi due tipi di informazioni, la pertinenza e la fattibilità della loro raccolta e della successiva analisi devono essere discusse nella riunione di avvio (cfr. sezione 4.6.1.2).

Una serie di dati contenenti medie nel breve termine (per esempio, medie ogni mezz'ora, orarie, giornaliere) che coprono un periodo di tempo più lungo (per esempio, uno o più anni) consente il successivo calcolo di medie e percentili nel breve e lungo periodo. Soprattutto l'intervallo delle variazioni e le funzioni di distribuzione (per esempio, deviazione massima, media, normale dalle misurazioni a campione) delle medie giornaliere e orarie raccolte in un lungo periodo di tempo (per esempio, uno o più anni) sono necessari per individuare il modello di emissione e i picchi di emissioni che possono verificarsi.

Le medie annuali in genere forniscono un quadro chiaro della prestazione ambientale legata a un processo/una tecnica, indipendentemente dalle perturbazioni locali o dalle variazioni nel breve termine, in quanto includono le emissioni a livello di installazione da tutte le fonti e per tutte le condizioni nel corso dell'anno, ossia in una situazione relativamente stabile. Le medie annuali sono anche utili per valutare nuove tecniche. Per le medie annuali, è importante indicare in quale modo sono state ricavate o calcolate (per esempio, da misurazioni continue o a campione e, nel caso di queste ultime, il numero) e se sono incluse le emissioni in condizioni di esercizio diverse da quelle normali.

5.5 **Questioni specifiche di competenza di ciascun gruppo di lavoro tecnico**

I gruppi di lavoro tecnici istituiti per l'elaborazione o il riesame di un BREF devono attenersi ai principi generali indicati nella sezione 5.4. Ai fini dello scambio di informazioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva Emissioni industriali riveduta, **i membri dei gruppi di lavoro tecnici devono quindi fornire informazioni (soprattutto i dati sui consumi e sulle emissioni) almeno fino al livello di attività/installazione/impianto o processo.** Il gruppo di lavoro tecnico deve stabilire se occorre passare o meno a un livello più disaggregato (per esempio, reattore, forno, operazione unitaria, processo). I dati aggregati di più installazioni, impianti o processi possono tuttavia essere utilizzati per redigere il capitolo 3 del BREF intitolato "Livelli attuali di emissione e di consumo".

I membri del gruppo di lavoro tecnico devono suggerire, nella fase preliminare, il tipo e il formato dei dati specifici del settore che devono essere raccolti per l'elaborazione/il riesame del BREF. Il documento di riferimento preparato da EU-BRITE per la riunione di avvio deve contenere i suggerimenti del gruppo di lavoro tecnico e proposte concrete per lo schema di un modello di questionario di raccolta di dati **specifico per il settore** e per le discussioni riguardanti il tipo e il formato dei dati da raccogliere e presentare.

Il gruppo di lavoro tecnico deve discutere nella riunione di avvio se i principi generali forniti nel presente documento di orientamento sulla raccolta dei dati devono essere integrati da aspetti specifici del settore per il BREF in questione.

Il gruppo di lavoro tecnico deve discutere ed elaborare un **modello di questionario specifico per il settore** per la raccolta delle informazioni e la loro presentazione a EU-BRITE secondo i principi generali stabiliti nella sezione 5.2. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico deve determinare il tipo di dati, medie, intervalli, distribuzione, unità e condizioni di riferimento da usare/trasmettere, tenendo conto dei dati disponibili e delle unità e delle condizioni di riferimento utilizzati dai produttori. Un accordo su questi aspetti è pertanto uno degli obiettivi della riunione di avvio e a tale scopo deve essere previsto un periodo di tempo sufficiente.

Importante: il modello di questionario deve essere creato in un formato che faciliti la compilazione dei dati e l'analisi come Excel, XML o altri strumenti statistici. Possono essere utilizzati anche strumenti online. Deve essere data la preferenza a domande a scelta multipla. Occorre limitare per quanto possibile le domande a risposta aperta perché comportano inevitabilmente richieste di chiarimenti a causa di incoerenze nella terminologia utilizzata. Nei modelli deve essere integrata un'opzione per facilitare la convalida dei dati. Il modello potrebbe essere provato durante le visite in loco per apportare ulteriori miglioramenti.

Il gruppo di lavoro tecnico deve definire nella riunione di avvio il calendario per la raccolta e la presentazione dei dati a EU-BRITE (conformemente alla procedura tipica per l'elaborazione e il riesame dei BREF di cui alla sezione 1.2.5). Occorre evitare i dati/le informazioni dell'ultimo momento perché il gruppo di lavoro tecnico avrebbe difficoltà a sottoporli a un riesame inter pares. I dati/le informazioni presentati dopo il termine prestabilito non possono essere presi in considerazione (cfr. anche sezione 1.2.5).

Per i dati sulle emissioni, il gruppo di lavoro tecnico deve decidere, sulla base dei dati sulle concentrazioni e sui carichi (specifici) raccolti (se sono disponibili, devono essere presentati entrambi i dati), se uno o entrambi i tipi di dati contribuiscano a determinare le conclusioni sulle BAT.

I **carichi specifici** (per esempio, massa di inquinanti emessi per massa di prodotto fabbricato) consentono di confrontare la prestazione ambientale delle installazioni a prescindere dai vari volumi di produzione e non sono influenzati da mescolanza o diluizione.

Le **concentrazioni** (accompagnate da condizioni di riferimento e periodi di calcolo) in generale forniscono maggiori informazioni sulle prestazioni a breve termine di singoli processi o operazioni unitarie e pertanto possono rivelare fluttuazioni e picchi di emissioni. Determinano inoltre la prestazione ambientale in qualsiasi momento. Combinandole con i dati di flusso consente di stabilire il carico inquinante in qualsiasi momento. Quando si applicano le misurazioni continue, le concentrazioni possono essere usate per ottenere informazioni sulle prestazioni su un periodo di tempo più lungo (per esempio, un anno).

6 CAPITOLO 6 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ NELL'ELABORAZIONE E NEL RIESAME DEI BREF

Seguire le linee guida illustrate nel presente documento assicura in ampia misura la qualità del processo di elaborazione e di riesame dei BREF, in particolare per quanto riguarda il contenuto e i limiti del BREF e la raccolta dei dati per la determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti.

La qualità di un BREF dipende sia dai partecipanti coinvolti nel processo (è richiesto un alto livello di competenza tecnica e di coinvolgimento) sia dalla qualità del "processo di Siviglia" in sé. Per garantire la qualità, gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione dovrebbero ciascuno disporre di un sistema di qualità che comprenda:

1. chiare definizioni delle responsabilità e delle assegnazioni dei compiti;
2. metodi e procedure;
3. l'assegnazione di risorse sufficienti (in particolare il personale);
4. un sistema di controllo interno che comporti continui miglioramenti.

Assicurare la qualità del BREF è un'attività quotidiana basata sull'impegno personale di tutti coloro che sono coinvolti nello scambio di informazioni. In generale, all'origine delle informazioni raccolte, ogni singolo membro del gruppo di lavoro tecnico ha, in qualità di **responsabile del controllo di primo livello**, un ruolo particolare da svolgere per garantire la qualità del proprio contributo.

Il personale di EU-BRITE che redige i BREF sulla base dei contributi del gruppo di lavoro tecnico è **responsabile del controllo di secondo livello** della qualità delle informazioni presentate.

Il processo di assicurazione della qualità deve essere sottoposto a esame permanente e sarà chiesto al forum di contribuirvi.